



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 5/2022** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:

 **GEBERIT**

 **4BILD**

 **innova**

 **MARKINVENIO**
CONSULENZA IN PROPRIETÀ INTELLETTUALE, LEGALE E FISCALE

 **sime**
CLIMA DI VALORE

 **TEKNOFILM**
PELLICOLE PER VETRI
EFFICIENZA ENERGETICA

URMET | GROUP



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dal Cnpi
- Approfondimenti
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Energia
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza
- Urbanistica
- Vigili del Fuoco
- Varie



CNPI

DAL CNPI

**REALIZZAZIONE EVENTI/SPETTACOLI DAL VIVO - PROROGA ART. 38-BIS L. 120/2020
D.L. N. 24 DEL 24.03.2022**

Il CNPI segnala che il D.L. n. 24/2020, ha ulteriormente prorogato al 31.12.2022 l'art. 38-bis della L. 120/2020 che prevedeva la possibilità di realizzare eventi/spettacoli dal vivo destinati ad un massimo di 1000 partecipanti con la presentazione di una relazione tecnica di professionista iscritto all'albo dei Periti Industriali, degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geometri che attestasse la conformità dell'evento, nella sua interezza, alle disposizioni di legge in materia di pubblico spettacolo.



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1° giugno 2022

Prot.875/GE/ff

Pag. 1 di 1

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: proroga dell'art.38-bis legge 120/2020 sulla realizzazione di eventi/spettacoli dal vivo.

Si segnala che il D.L. n. 24 del 24/3/2022, convertito con legge 52 del 19/5/2022, ha ulteriormente prorogato al 31/12/2022 l'art.38-bis della legge 120/2020 che, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, prevedeva la possibilità di realizzare eventi/spettacoli dal vivo destinati ad un massimo di 1000 partecipanti con la presentazione di una relazione tecnica di professionista iscritto all'albo dei Periti Industriali, degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geometri che attestasse la conformità dell'evento, nella sua interezza, alle disposizioni di legge in materia di pubblico spettacolo.

In sostanza con l'art.38-bis della legge 120/2020, ora prorogato, veniva autorizzata l'elevazione della soglia dei 200, già prevista dall'art.141 del TULPS, fino a 1000 posti e l'attribuzione della competenza alle Commissioni Comunali di Vigilanza.

Va evidenziato che la precedente scadenza della sperimentazione non era legata ad alcun periodo emergenziale; però il termine del periodo emergenziale ha liberalizzato maggiormente, pur con alcune limitazioni, lo svolgimento di eventi e spettacoli dal vivo. Una mancata proroga, con le strutture pubbliche impegnate nelle gestioni pandemiche, di fatto avrebbe comportato ai Sindaci e ai dirigenti preposti del rilascio delle autorizzazioni ex art. 80 del TULPS, l'impossibilità di operare con i tempi necessari.


Questo atto consente ancora per tutto il 2022 l'intervento di nostri iscritti per le pratiche autorizzative. Si auspica comunque, ed effettueremo pressioni in tal senso, che il legislatore trasformi questa proroga in atto definitivo, intervenendo sulla modifica del DPR 311/2001 e del D.Lgs. 222/2016 nonché sulle altre norme attinenti riconoscendo ai nostri professionisti il sempre più indispensabile ruolo sussidiario della pubblica amministrazione.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)



IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)



Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg>



APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

EDILIZIA

Un collega pone al nostro consulente il seguente quesito: sulla base dello stato di fatto e della disciplina urbanistica (entrambi meglio specificati in seguito) per l'immobile oggi esistente è possibile l'attestazione di stato legittimo o è necessario attivare una procedura di sanatoria?

Premesse e quesito

L'immobile, oggi esistente, è stato costruito sin dall'origine in modo difforme dall'autorizzazione (N.O. del 30.1.1962) rilasciata dal Comune (Sindaco pro- tempore) che – comunque – ha rilasciato il permesso di abitabilità.

Per quanto riguarda il regime urbanistico, viene precisato che l'immobile è stato realizzato al di fuori del centro abitato e che il Comune – all'epoca – “non era dotato di piano regolatore”.

E' stato rilasciato un nulla osta autorizzativo, il che fa supporre l'esistenza di un obbligo giuridico a richiederlo contenuta, verosimilmente, nel Regolamento Edilizio di cui il Comune era all'epoca dotato. Nonostante la evidente difformità tra quanto autorizzato e quanto realizzato, ad ultimazione dei lavori è stato dal Comune rilasciato il “permesso di abitabilità” che, secondo la formula allora in uso (ma occorrerebbe esaminare il documento) attestava che la costruzione era avvenuta nel rispetto del N.O. rilasciato.

Sulla base di queste premesse, il quesito sottopostomi può essere così sintetizzato:

sulla base dello stato di fatto e della disciplina urbanistica (entrambi meglio specificati in seguito) per l'immobile oggi esistente è possibile l'attestazione di stato legittimo o è necessario attivare una procedura di sanatoria?

Risposta

E' noto che l'obbligo del titolo abilitativo per interventi edilizi (costruzione, ampliamento, modifica) venne introdotto e disciplinato dall'art. 31 della L. 1150 del 1942, c.d. Legge Urbanistica Nazionale. L'obbligo era limitato ai centri abitati e “ove esiste il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione”.

Prima della L.U. Nazionale 1150/1942, la licenza edilizia (o “nulla osta edilizio”) era prevista da alcuni regolamenti edilizi comunali, sulla base del Regolamento Comunale e Provinciale del 12.2.1911 n. 297 (art. 11) e successivamente dal D.L. 640 del 1935 (art. 4) e dal D.L. 2105 del 1937 (art. 6).

L'obbligo è poi stato esteso per l'intero territorio comunale dall'art. 10 della L. 6.8.1967 n. 765 (la c.d. “Legge Ponte”).

L'art. 31 della L. urbanistica 1150/1942, avente efficacia cogente su tutto il territorio nazionale, ha introdotto – come detto - l'obbligo del preventivo titolo abilitativo limitatamente agli immobili ricadenti nei centri abitati (Cons. Stato, 21 ottobre 1998 n. 1514; TAR Toscana sez. III, 29 gennaio 2009 n. 52; TAR Toscana sez. III, 4 febbraio 2011 n. 197).

La giurisprudenza ritiene pacificamente che detta norma sia “prevalente” rispetto alla disciplina regolamentare preesistente atteso che, come sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 303 del 2003, la disciplina dei titoli abilitativi rientra nell'ambito dei principi fondamentali della materia edilizia che la Costituzione (anche prima della riforma del Titolo V) riservava e ancora oggi riserva allo Stato al fine di garantire uno standard uniforme di trattamento del diritto di proprietà su tutto il territorio nazionale anche in coerenza con la riserva di legge prevista dall'art. 42 Cost. (TAR Toscana, sez. III, 29 maggio 2014 n. 899).

Ne consegue, pertanto, che, nel caso in esame, la realizzazione del fabbricato di cui trattasi, essendo stata effettuata ante 1967 in ambito posto al di fuori del centro abitato, in Comune privo di

strumento urbanistico, poteva considerarsi libera, ossia non necessitava del rilascio di alcun titolo edilizio abilitativo.

In tal senso ha statuito anche il TAR Milano, affermando che “l’art. 31 L. 1150/1942, prima dell’entrata in vigore della l. 765/1967, consentiva al ricorrente di costruire senza alcun titolo abilitativo, in quanto l’area interessata era posta fuori del centro abitato.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa consolidata ha evidenziato che solo dopo l’entrata in vigore dell’art 10 legge 6 agosto 1967 n 765, che ha soppresso la limitazione contenuta nell’art 31 legge 17 agosto 1942 n 1150, la licenza edilizia è necessaria anche quando si tratta di costruzione da erigere fuori del centro abitato (cfr., Cons. Stato sez. 05, n. 865 del 24/10/1980).

Ne deriva, pertanto, che è dirimente, nel caso di specie, verificare la data del presunto abuso edilizio, in quanto il ricorrente ha ottenuto il nulla osta nel 1962 per la costruzione di un fabbricato al di fuori del centro abitato e, quindi, prima dell’entrata in vigore della L. 765/1967” (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, sentenza 7.02.2013 n. 373).

Secondo un orientamento giurisprudenziale, sono illegittime le previsioni dei regolamenti comunali vigenti ante 1967 in quanto “non era facoltà dei Comuni estendere l’obbligo della licenza edilizia (e quindi i limiti al diritto di proprietà di cui lo jus aedificandi era estrinsecazione) oltre i confini stabiliti dalla legge, per cui i regolamenti che ciò prevedevano devono intendersi abrogati, in quanto contrastanti con la disposizione legislativa (di cui alla L. 1150/1942) nel quadro dei principi costituzionali richiamati dalla sentenza della Corte Costituzionale 303 del 2003” (T.A.R. Toscana 480/2017; in senso contrario: T.A.R. Milano sez. II, 1354/2017; sez. II, 37/2017).

*

Sulla scorta di quanto osservato, nel caso di specie possono esservi i presupposti, fattuali e giuridici, per sostenere la non abusività delle opere, se realizzate ante 67.

Assume anche rilevanza l’accertamento successivo incluso nel rilascio del permesso di abitabilità, in forza dell’art. 9 bis, comma 1 bis, del DPR 380/2001 che prevede che “per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti...”

E’ fatta salva, ovviamente, la facoltà per la proprietà, per questioni di certezza giuridica, di richiedere una sanatoria dello stato di fatto attuale: ma ciò presuppone la verifica della doppia conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001.

Avv. Massimo Bottinelli



EDILIZIA

EDILIZIA

SUPERBONUS: OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE SOA DAL 1° LUGLIO 2023

Legge N. 51/2022 del 20.05.2022 (G.U. N. 117 del 20.05.2022)

Dal 1° luglio 2023 scatta l’obbligo di qualificazione SOA per i lavori superiori a 516.000 euro che accedono ad incentivi fiscali. Non si applica ai lavori già in corso. In vigore dal 2023 l’obbligo di certificazione SOA per Superbonus e gli altri bonus edilizi. E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 117 del 20 maggio 2022) la legge n. 51/2022 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Ufficializzate, quindi, le nuove misure previste dal Governo in materia di detrazioni fiscali. In particolare, parliamo del nuovo requisito richiesto per accedere al Superbonus e agli altri bonus edilizi legati alle riqualificazioni energetiche ed antisismiche, che ha lo scopo di estendere la certifi-

cazione necessaria per accedere al mercato delle opere pubbliche anche al settore dei lavori privati. Per seguire correttamente tutte le nuove regole sui bonus edilizia 2022, ti consiglio 2 strumenti indispensabili:

- la tabella in pdf sui bonus edilizia;
- il software per il calcolo e la gestione dei bonus edilizia da usare gratuitamente per 7 giorni.

Legge n. 51/2022

La legge di conversione del dl n. 21/2022 (legge n. 51/2022) contiene un'importante disposizione riguardante le attestazioni SOA: per beneficiare di incentivi fiscali, non solo Superbonus ma anche tutti gli altri bonus casa per i quali sono previsti cessione del credito e sconto in fattura, le imprese che eseguono i lavori con un importo superiore ai 516.000 euro devono essere in possesso della certificazione SOA.

L'obbligo scatterà dal 1° luglio 2023; tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 30 giugno 2023, occorrerà dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori che rilasciano l'attestazione.

Ambito di applicazione

L'articolo 10 del testo in Gazzetta prevede un nuovo sistema di qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i bonus edilizi sotto indicati, ossia:

- Superbonus 110%;
- ecobonus ordinario;
- bonus casa e sismabonus ordinario;
- bonus facciate;
- bonus fotovoltaico ordinario;
- bonus colonnine di ricarica ordinario;
- bonus barriere architettoniche 75%.

Unica discriminante sarà l'importo dei lavori complessivi: il nuovo obbligo si applicherà esclusivamente per importi maggiori di 516.000 euro.

L'obbligo di attestazione NON si applica, invece, ai:

- lavori già in corso di esecuzione (alla data di entrata in vigore del provvedimento, il 21 maggio 2022);
- ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge in esame (il 21 maggio 2022).

Termini

L'obbligo di attestazione SOA in capo alle imprese sarà obbligatorio per accedere alle detrazioni fiscali a partire dal 1° luglio 2023; anche le imprese che avevano sottoscritto un contratto per la qualificazione saranno sottoposte a verifica dell'attestazione.

Regime transitorio

E' previsto un regime transitorio: dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile dimostrare di avere stipulato un contratto per la qualificazione da parte di un soggetto terzo (l'attestazione SOA).

Queste, in sintesi, le due date da tenere a mente:

- dal 1° luglio 2023 scatterà l'obbligo per le imprese di essere in possesso di detta certificazione per poter eseguire i lavori;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 le imprese devono dimostrare di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.



Modifiche in sede di conversione al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

Nel dettaglio, dopo l'articolo 10 è stato aggiunto il seguente art. 10-bis (Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77):

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata:
 - a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e' condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Certificazione SOA

Per ottenere la certificazione SOA occorre rispettare precisi requisiti economici e tecnici, ma anche essere regolari ai fini della normativa antimafia e del pagamento di tasse e contributi, oltre a non aver commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza e non aver ricevuto sanzioni interdittive.

Vediamo in dettaglio l'attestazione SOA: cos'è, validità, come si ottiene.

Cos'è la SOA?

La certificazione SOA è l'attestazione abilitante l'impresa a partecipare a gare di appalto aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro (ai sensi dell'articolo 84 c. 1 del Codice appalti). Viene rilasciata, in maniera imparziale e non discriminatoria, da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed attesta che l'impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta.

La SOA raggruppa le varie opere in due categorie principali:

- opere di carattere generale – OG
- opere specializzate – OS

All'interno delle 13 categorie di opere di carattere generale ricadono le principali categorie (categorie OG 1 – Edifici civili e industriali, OG 11 – Impianti tecnologici, ecc.).

Per conoscere tutti i dettagli sulle categorie delle opere pubbliche, ti rimando a uno specifico articolo.

Requisiti


Affinché l'impresa esecutrice ottenga la certificazione SOA deve possedere:

- requisiti di idoneità professionale: i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro

residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;

- adeguata capacità economica e finanziaria: l'impresa deve detenere un fatturato minimo annuo, idonee dichiarazioni bancarie, fornire informazioni riguardo i propri conti annuali e il fatturato globale;
- adeguate capacità tecniche e professionali: l'operatore economico deve fornire un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, indicare i tecnici operanti nell'ambito della propria impresa e i relativi titoli di studio, descrivere le attrezzature tecniche, i materiali e le misure adottate per garantire la qualità dei lavori, misure di gestione ambientale, indicazione riguardo l'organico medio annuo.

E' necessario, inoltre, l'integrità morale e fiscale: l'esecutore non deve aver commesso delitti, frodi fiscali, crimini, false dichiarazioni, sfruttamento del lavoro minorile.



Validità SOA?

La certificazione SOA vale 5 anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Organismi SOA appositamente autorizzati, al termine di un'approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell'impresa interessata; in particolare, verranno presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.

Come faccio ad ottenere la SOA?

Ogni impresa appartenente al settore delle costruzioni che desideri concorrere a bandi di gara indetti dalle amministrazioni pubbliche ai fini di appaltare lavori di importi maggiori di € 150.000 è obbligata ad ottenere la certificazione SOA. Per ottenere la suddetta certificazione è obbligatorio disporre di un sistema di qualità aziendale, che sia certificato secondo la vigente norma (UNI EN ISO 9001), ai sensi del comma 1, art. 63 dpr 207/2010 (ad esclusione delle classifiche I e II).

In base alla normativa vigente, gli organismi di attestazione SOA, sono tenuti a riscontrare la bontà, veridicità, correttezza e sostanza di tutti i documenti che l'impresa utilizza ai fini della dimostrazione dei requisiti utili alla propria qualificazione; tale processo di verifica prevede che la SOA interroghi sistemi informativi, banche dati, enti che hanno rilasciato dichiarazioni o certificati

SUPERBONUS 110% PER EDIFICI UNIFAMILIARI PROROGA AL 30.09.2022

Decreto Legge N. 50/2022 del 17.05.2022 (G.U. N. 114 del 17.05.2022)

E' ufficiale: prorogato il termine del 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 per raggiungere il 30% dell'intervento complessivo. Ecco i dettagli

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il decreto legge n. 50/2022 (cd. decreto aiuti) che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Tra le varie misure del provvedimento è prevista la proroga del termine ultimo per il Superbonus 110% relativo agli edifici unifamiliari (e assimilabili) per attestare la realizzazione del 30% dell'intervento complessivo.

Il termine viene prorogato di 3 mesi (87 giorni per l'esattezza) per far fronte ai ritardi causati dalle difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali e ai cambiamenti nella normativa che regola la cessione del credito.

Attenzione: i lavori dovranno essere comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.

Tra scadenze differenziate per soggetti, SAL a percentuali prestabilite, visti di conformità, asseverazioni, congruità dei prezzi, diventa sempre più complesso orientarsi tra i vari bonus edilizia (al riguardo ti suggerisco 2 strumenti gratuiti: la guida ai bonus edilizia e il software su tutti i bonus edilizi da utilizzare gratis per 30 giorni).

Decreto Aiuti

Il dl ha lo scopo di rafforzare ulteriormente le misure messe in campo e finalizzate a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina.

Prevede 14 miliardi di euro per fronteggiare le conseguenze economiche della guerra in Ucraina e i rincari dell'energia, con particolare attenzione ai seguenti temi:

- energia, con misure per ridurre il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
- imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
- lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l'inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
- enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
- accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Superbonus e proroga edifici unifamiliari

Tra le misure introdotte dal decreto spicca la proroga del Superbonus per le unità immobiliari unifamiliari, misura finalizzata a scongiurare il blocco dei cantieri a causa delle frequenti modifiche ed incertezze normative.

Nel dettaglio il decreto prevede che la detrazione del 110% spetta anche in relazione agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

All'art. 14 del dl n. 50/2022 (Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), infatti, si legge:

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo».

Quindi, ai fini dell'accesso al Superbonus 110% per le villette unifamiliari, viene prorogato al 30

settembre 2022 il termine per effettuare almeno il 30% dei lavori complessivi. Ricordiamo che fino ad oggi, per poter usufruire della detrazione fino al 31 dicembre 2022, era necessario dimostrare la realizzazione del 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.

Intervento complessivo

E' importante sottolineare che per calcolare il 30% è necessario riferirsi all'intervento complessivo: vanno quindi considerati non solo gli importi che superano i vari limiti di spesa ammessi al bonus (come avviene per il SAL del 30% nel caso di cessione del credito o dello sconto in fattura), ma anche gli importi agevolati con altri bonus diversi dal 110% (ad esempio, il bonus casa) o quelli non fiscalmente agevolati (come, ad esempio, una manutenzione ordinaria non assorbita nell'intervento superiore).

In pratica, il 30% dei lavori da realizzare fa riferimento all'intervento complessivo. Quindi, se l'importo complessivo dell'intervento è:

- ecobonus 70.000 €
- sismabonus 30.000 €
- altri bonus 20.000 €

entro il 30 giugno dovrà essere realizzato almeno 36.000 € di lavori, a prescindere da quali essi siano. Per cedere il credito, poi, dovrà realizzare il 30% di ecobonus e il 30% di sismabonus.

Cessione libera del credito

Tra le novità il via libera della cessione del credito da parte delle banche ai clienti professionali privati. In pratica, l'articolo 121, comma 1 va a modificare la possibilità di usufruire della quarta cessione del credito, introdotta dal decreto Energia (in precedenza, infatti, erano permesse 3 cessioni del credito: una libera e due vincolate a favore di istituti di credito). Il DL Aiuti consentirà, invece, alle banche di cedere i crediti ai propri correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali, o alla banca capogruppo, sin dal secondo passaggio. In pratica il provvedimento va a cambiare il meccanismo che fino ad oggi era in vigore: fin da subito, cioè dal secondo passaggio, è possibile cedere i crediti ai propri correntisti "professionali".

La quarta cessione del credito verrà concessa, esclusivamente, nei confronti di istituti bancari (appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo) o a favore di clienti terzi professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Sempre all'art. 14 del dl n. 50/2022 si legge, infatti:

all'articolo 121, comma 1

1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»; 2) alla lettera b), le parole: «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione».

Cessione del credito



IV cessione del credito

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/17/22G00059/sg>

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' ABUSO STRUTTURE IN C.A.

Sentenza Corte di Cassazione - Sezione penale N. 17190/2022

Niente accertamento di conformità per gli abusi relativi alle strutture in calcestruzzo armato, nessuna sanatoria per chi viola le norme antisismiche. Lo afferma la Cassazione

Attenzione ad operare la giusta distinzione tra abusi che contravvengono al regolamento urbanistico/edilizio e abusi che invece violano le norme antisismiche e la sicurezza degli edifici: la Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 17190/2022 mette in chiaro e circoscrive il campo di applicazione dell'art. 36 (Accertamento di conformità) del Testo unico sull'edilizia.

Galeotta fu la veranda e chi la realizzò senza autorizzazione!

La titolare di una società veniva condannata dal tribunale a causa di un intervento sulla struttura portante del proprio immobile per potervi installare una veranda, essendo stato operato il tutto senza alcuna autorizzazione.

La donna a sua difesa sosteneva:

- l'estinzione del reato per intervenuta sanatoria a norma dell'art. 36 dpr 380/2001;
- l'intervento sulla struttura portante era stato realizzato e reso possibile grazie ad una deroga regionale;
- la prescrizione del presunto reato sismico di cui già da anni l'amministrazione sarebbe stata a conoscenza.

La questione, infine, approdava in appello con ricorso presso la Cassazione.

Il no della Corte di Cassazione alla sanatoria degli abusi che minano la sicurezza statica degli edifici. Gli ermellini ribadiscono un principio che dovrebbe essere ormai consolidato e cioè che la deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato:

Tant'è che, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti

dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio.

Infatti, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio.

La Cassazione, infine, chiarisce che (in generale) i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti che non vanno in prescrizione. La consumazione di quest'ultimi si protrae sino a che il responsabile non ottenga la relativa autorizzazione.

Il ricorso, per tali motivi, è dichiarato inammissibile.

SUPERBONUS CONDOMINIO: SUPERFICIE RESIDENZIALE E LIMITI DI SPESA

Risposta Agenzia delle Entrate n. 290/2022

Per il calcolo della superficie residenziale si valuta la situazione finale; per i limiti di spesa, invece, si considera la situazione ante-intervento

Con l'istanza di interpello in oggetto, la risposta n. 290 del 23 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate si sofferma sul principio della prevalenza della superficie residenziale di un edificio su cui si realizzano interventi agevolabili con il Superbonus, con cambio di destinazione d'uso; nonché sui tetti di spesa ammissibile.

Risposta AE n. 290 del 23 maggio 2022

Il caso riguarda un "condominio minimo" composto da 2 unità immobiliari: una ad uso abitativo A/2 ed una adibita a negozio C/1, funzionalmente indipendenti.

Il complesso sarà oggetto di interventi di miglioramento sismico (di cui all'articolo 119 comma 4 del dl n. 34/2020) e di isolamento termico (di cui all'articolo 119 comma 1, lettera a del dl n. 34/2020) mediante SCIA, che riguarderà anche il cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare non abitativa: al termine dei lavori risulteranno 3 unità residenziali.

E' opportuno ricordare che la SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) è necessaria quando gli interventi riguardano le parti strutturali dell'edificio; ti segnaliamo, al riguardo, un modello PDF editabile da scaricare gratis, che offre la possibilità di compilare tutti i dati direttamente all'interno del PDF e di salvare il file al fine di poter continuare l'input anche successivamente.

Quesito

Dal momento che la superficie dell'unità immobiliare ad uso abitativo è inferiore al 50% della superficie complessiva dell'edificio, l'istante chiede di sapere se:

- entrambi i proprietari/condomini delle due unità immobiliari possono usufruire della detrazione prevista dall'art. 119 del dl n. 34/2020 (Superbonus) con riferimento alle spese sostenute per gli interventi trainanti e trainati;
- ai fini della determinazione dei limiti di spesa per gli interventi sulle parti condominiali di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, si debba tener conto della situazione esistente prima dei lavori.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Il Fisco ricorda che, per ottenere il l'agevolazione in esame, il Superbonus, condizione necessaria è che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza deve essere superiore al 50% della superficie totale dell'edificio.

Con riferimento agli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, la circolare n. 24/E del 2020 ha precisato che, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio in condominio sia superiore al 50%, è possibile ammettere al Superbonus anche il proprietario o detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni.

Tuttavia, se tale percentuale risultasse inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari che sono desti-

nate ad abitazione comprese nello stesso edificio.

Nel caso di interventi, come nel caso in esame, che comportano il cambio di destinazione d'uso di una o più unità immobiliari all'interno di un edificio, la verifica della superficie catastale delle unità immobiliari va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori.

Conclusioni

Entrambi i condomini potranno beneficiare del Superbonus per i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico: relativamente alla prevalenza abitativa è da valorizzare la situazione finale dell'edificio (nel caso in esame, infatti, l'edificio in questione sarà composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali).

Per il calcolo dei tetti di spesa, invece, bisogna considerare il numero delle unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori: va valorizzata la situazione ante-intervento, ossia la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi (come chiarito nella circolare n. 30/E del 2020).

In particolare:

- per gli interventi di miglioramento sismico il limite di spesa sarà pari a euro 192.000 (96.000 per 2);
- per gli interventi di efficientamento energetico il limite di spesa sarà pari a euro 80.000 (40.000 per 2).

Per non perdere il diritto alla detrazione è opportuno scegliere un software che ti consenta di gestire correttamente l'intera pratica del Superbonus (sismabonus ed ecobonus).

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_290_23.05.2022.pdf/34170e03-eea8-125f-6ec6-a9476a35cf18

SUPERBONUS: ULTIMI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27.05.2022

La circolare AdE 19/E 2022: i chiarimenti definitivi su cessione dei crediti, visto di conformità, attestazione di congruità delle spese e tanto altro

Il decreto Rilancio (dl n. 34/2020) ha introdotto la maxidetrazione, il Superbonus, che a due anni dall'entrata in vigore ancora tiene banco e costituisce il vero volano del settore edile e dell'economia in generale; ma le regole sono cambiate varie volte, con rallentamenti negli ultimi sei mesi sul fronte della cessione del credito.

Un'occasione, quindi, da non perdere il Superbonus! Per questo ti consiglio di consultare le tabelle specifiche per ogni bonus e la guida PDF per rispondere ai diversi dubbi in materia, nonché un software che supporta il professionista nella corretta gestione della pratica e dei lavori.

Circolare AdE 19/E 2022

Con il documento in esame, il Fisco intende fornire i primi chiarimenti in merito alle modifiche circa il Superbonus e gli altri bonus edilizi, con riferimento alle misure introdotte dal Governo in materia antifrode ed alle modifiche circa la cessione dei crediti (di cui agli articoli 121 e 122 del dl n. 34/2020). In particolare, la circolare fa riferimento alle previsioni introdotte:

- dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi da 28 a 30, della legge n. 234/2021);
- dal decreto Sostegni-ter (articoli da 28 a 28-quater del dl n. 4/2022) convertito, con modificazioni dal decreto Frodi (dl n. 13/2022);
- dal decreto Milleproroghe (articolo 3-sexies del dl n. 228/2021);
- dal decreto Energia (dl n. 17/2022) inserito poi dal dl n. 50/2022;
- dal decreto Ucraina (articolo 23-bis del dl n. 21/2022).

Di seguito l'elenco degli argomenti trattati:

- novità in materia di Superbonus e bonus diversi dal Superbonus – art. 119 del dl n. 34/2020
- obbligo del visto di conformità per l'utilizzo del Superbonus in dichiarazione
- asseverazione/attestazione di congruità della spesa e prezziari
- novità in materia di sconto in fattura e cessione del credito – art. 121 del dl n. 34/2020
- proroga dell'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito
- obbligo del visto di conformità e dell'attestazione di congruità della spesa

- estensione dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura agli interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
- controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate
- modifiche alla cessione del credito di cui agli articoli 121 e 122 del dl n. 34/2020
- decreto Sostegni-ter – periodo dal 27 gennaio al 25 febbraio 2022
- decreto Frodi e legge di conversione del decreto Sostegni-ter – a decorrere dal 26 febbraio 2022
- decreto Energia e decreto Aiuti – decorrenza dal 1° maggio 2022
- disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito
- misure sanzionatorie e polizze di assicurazione della responsabilità civile
- utilizzo di crediti sottoposti a sequestro penale
- indicazione dei contratti collettivi nell'atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture. I chiarimenti sulle ultime novità

Via libera alla detrazione delle spese per visto e congruità, meno adempimenti per le opere in edilizia libera o fino a 10.000 euro, indicazione dell'obbligo di CCNL e quello del visto di conformità, la cessione dei bonus relativi alla realizzazione o all'acquisto di box e posti auto ed altro ancora.

Obbligo del visto di conformità per l'utilizzo del Superbonus in dichiarazione

Viene confermato il mancato obbligo del visto di conformità, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta richiesto per fruire del Superbonus mediante le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in caso di utilizzo della dichiarazione precompilata. Il Fisco ricorda, inoltre, che l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente si applica con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021.

Asseverazione/attestazione di congruità della spesa e prezzi

Per l'asseverazione della congruità delle spese, richiesta per fruire del Superbonus, occorre fare riferimento ai prezzi individuati dal dm 6 agosto 2020 e dai valori massimi stabiliti con decreto 14 febbraio 2022; oltre agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, devono applicarsi anche agli interventi di riduzione del rischio sismico e quelli inerenti al bonus facciate e di recupero del patrimonio edilizio.

Una delle principali novità riguarda la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito: per i bonus diversi dal Superbonus, la detraibilità spetta se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021 (come previsto dall'articolo 3- sexies del decreto Milleproroghe).

Inoltre, è bene tenere a mente che le spese per il visto di conformità vanno suddivise in relazione alle diverse tipologie di intervento, in quanto tali spese rientrano nei massimali specifici per ogni intervento.

Esonero visto di conformità e attestazione di congruità

Il documento richiama l'obbligo di apposizione del visto di conformità, anche per i bonus diversi dal Superbonus, in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e l'obbligo per i tecnici abilitati di attestare la congruità dei prezzi. Unica eccezione riguarda gli interventi relativi al bonus facciate.

L'esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

In particolare, viene precisato che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni, sulla base dell'aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento.

Altra novità in merito al visto ed asseverazione: nessun obbligo per l'edilizia libera o fino ai 10.000 euro.

In pratica, volendo fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito non c'è l'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa per i seguenti interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio:

- interventi in edilizia libera;
- interventi non in edilizia libera ma di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (calcolato

in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l'intervento è stato realizzato in periodi d'imposta diversi). Novità in materia di sconto in fattura e cessione del credito

La circolare fa il punto della situazione circa le regole succedutesi in materia di cessioni del credito, in particolare ai limiti previsti dai decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal decreto Aiuti.

Nel dettaglio, a partire dal 1° maggio 2022, si ha che:

- dopo la prima cessione del credito d'imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione;
- le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente;
- entra in vigore il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, viene chiarito che il divieto di cessione parziale si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Ciò significa che le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, oppure utilizzate in compensazione.

Sconto o cessione per autorimesse o box

Il Fisco fornisce anche chiarimenti circa gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per la realizzazione o l'acquisto di un garage o di un posto auto pertinenziale, anche a proprietà comune, e la relativa opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura. Nel caso in cui il box sia già stato acquistato, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di:

- cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure
- fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022.

Per i contribuenti, invece, che non hanno ancora acquistato il box è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022; in tal caso, sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all'Agenzia. Sanzioni

A livello sanzionatorio è prevista la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro, per il tecnico abilitato che nelle asseverazioni/attestazioni:

- espone informazioni false;
- omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
- attesta falsamente la congruità delle spese.

La pena può aumentare nel caso in cui il fatto commesso produce anche un ingiusto profitto per sé o per altri.

Assicurazioni

Al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento da eventuali danni provocati dai tecnici professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni, questi hanno l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

La circolare ha confermato che per i bonus diversi dal Superbonus la stipula della polizza non è richiesta.

Obbligo CCNL

Il Fisco ricorda, infine, l'obbligo in capo al datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro: nell'atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture devono essere indicati i contratti collettivi (CCNL) che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili. L'obbligo, inoltre, deve essere rispettato anche nel caso in cui:

- il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato tramite un general contractor oppure
- i lavori edili siano oggetto di subappalto.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/circolare+cessio-ne+crediti+REV+n.+19+del+27+maggio+2022.pdf/896c9659-7104-4259-9358-9f87ad27b245>

INL – ACCESSO ISPETTIVO NELLE PRIVATE DIMORE

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con il comunicato stampa del 26 maggio 2022, ha reso noto che, con una recente sentenza (n. 502/2022), la Corte d'Appello di Lecce ha riconosciuto la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nel 2017 dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi nei confronti dei proprietari di un'abitazione nella quale erano stati eseguiti lavori edili impiegando manodopera irregolare. Nel dettaglio, in primo grado, il Tribunale di Brindisi aveva annullato il provvedimento dell'ITL, ritenendo che i luoghi di privata dimora vadano esclusi dal "potere di ispezione". Accogliendo il ricorso presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Brindisi e ha stabilito che "... l'area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant'è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna".



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

FOTOVOLTAICO: NUOVA GUIDA CEI IN ARRIVO

E' in inchiesta pubblica QUI il progetto CEI C.11299 dal titolo "Guida alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di generazione fotovoltaica Parte 1: Generalita' – Acronimi, Definizioni e Principali Leggi, Deliberazioni e Norme". Di seguito la descrizione del Comitato Elettrotecnico Italiano del nuovo documento: "La presente Parte 1 fa parte della Guida tecnica 82-25 "Guida alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di generazione fotovoltaica" che e' composta dalle seguenti parti: – Parte 1-Generalita' – Acronimi, Definizioni e Principali Leggi, Deliberazioni e Norme applicabili al fotovoltaico – Parte 2-I moduli fotovoltaici – Parte 3- BOS dell'impianto FV – Parte 4-Progettazione – Parte 5-Installazione – Parte 6- Monitoraggio, gestione e manutenzione La Guida 82-25 è stata preparata dal Comitato Tecnico 82 del CEI "Sistemi di conversione fotovoltaica dell'energia solare" e fornisce i criteri per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di generazione fotovoltaica, destinati a operare in parallelo alla rete di distribuzione di Media e di Bassa tensione, tenendo conto delle vigenti disposizioni legislative e delle indicazioni contenute nelle norme CEI, UNI e nei documenti CENELEC e IEC pertinenti. La Guida si applica ai sistemi di generazione fotovoltaica dotati di moduli posizionati su strutture di sostegno fisse o a inseguimento solare, con o senza concentrazione dei raggi solari. Essa non si applica agli impianti fotovoltaici isolati dalla rete elettrica del distributore, né agli impianti fotovoltaici trasportabili".

Il testo sarà disponibile per la consultazione online fino al prossimo 4 luglio

L'ENERGIA SOLARE CRESCE: A MAGGIO SUPERATO IL TERAWATT DI POTENZA INSTALLATA

Nel Global Market Outlook annuale, SolarPower Europe evidenzia come il calo dei prezzi e il forte interesse in tutto il mondo stiano spingendo l'energia solare. Positive le previsioni fino al 2026, ma l'Italia è in ritardo.

Se il futuro è nelle energie rinnovabili, la strada da percorrere è ancora molta. Un segnale positivo arriva però sul fronte del solare, dove proprio nel corso del mese di maggio si è superata per la prima volta la soglia di un terawatt (TW) di potenza installata nel mondo. Questa cifra corrisponde solamente a circa il 3,7% dell'energia prodotta globalmente, ma è anche un valore in costante crescita: nel 2020 era pari al 3,2% e nel 2019 al 2,6%. All'interno delle rinnovabili, la quantità di gigawatt solari installati la fa da padrone: sui 302 GW totali, pesa per 167,8 GW (56%).

Fonte Global market outlook for solar power 2022-2026” realizzato da SolarPower Europe

A rivelare questi numeri è il “Global market outlook for solar power 2022-2026” realizzato da SolarPower Europe, un'associazione che riunisce oltre 260 organizzazioni di più di 40 Paesi diversi impegnate in questo mercato.

Il merito dei risultati raggiunti nel 2021 va principalmente ai costi in discesa e all'apporto di Cina, Stati Uniti e India. Sul primo fronte, a livello mondiale i prezzi sono scesi del 3% nel 2021 rispetto all'anno precedente, seguendo un percorso che era partito dai 300 dollari statunitensi per MW/h del 2009 (quando il solare era la fonte energetica più costosa) per arrivare ai 36 dollari del 2021. Oggi l'energia solare è la più economica in assoluto, anche rispetto all'eolico, posizionatosi a 38 dollari per MW/h.

Sommario

- L'Italia è rimasta indietro
- Previsioni positive per l'energia solare con qualche nuvola
- La rivincita del monocristallino
- Dai moduli agli inverter

L'Italia è rimasta indietro

A livello di mercati, leader rimane la Cina, che crescendo del 14% (con 54,9 GW) ha aggiunto il doppio della capacità rispetto al secondo mercato, ovvero gli Stati Uniti (27,4 GW, +42%). Al terzo posto l'India, che ha visto una strepitosa ripresa dopo due anni di calo, da 3,9 a 14,2 GW. Seguono Giappone (-21%), Australia (+18%), Germania (+23%), Brasile (+74%), Spagna (+37%), Corea del Sud (-6%) e Polonia (+56%), per la prima volta in questa top 10.

Fonte Global market outlook for solar power 2022-2026” realizzato da SolarPower Europe

In queste classifiche spicca l'assenza dell'Italia, non solo dai primi dieci, ma soprattutto dalla lista di coloro che ogni anno installano almeno 1 GW di potenza. Se tutto va bene, secondo le previsioni, il nostro Paese dovrebbe unirsi per la prima volta a questo gruppo nel corso del 2022. Per il momento, il Belpaese mantiene una posizione visibile solo sullo storico: dei 940 GW installati fino alla fine del 2021, il 2% sono italiani, frutto di un lavoro di sviluppo migliore fatto negli anni passati. In ogni caso, se si esamina la capacità installata pro-capite, l'Italia svanisce anche da questo quadro, che vede ai primi tre posti rispettivamente Australia, Olanda e Germania.

Fonte Global market outlook for solar power 2022-2026” realizzato da SolarPower Europe

A livello mondiale le previsioni per l'anno in corso sono molto positive. Nonostante l'inflazione, i costi di silicio e componenti in salita, i nuovi lockdown causati in Cina dalla pandemia e l'incerta situazione internazionale, gli analisti ritengono che il mercato continuerà a crescere da un minimo di 181,4 GW a un massimo di 270,8 GW, con la previsione più credibile che vede l'aggiunta di 228,5 GW, con una crescita del 36%.

Previsioni positive per l'energia solare con qualche nuvola

Quando si guarda agli scenari che porteranno al 2026, il barometro globale tende sempre al bello. Nello scenario mediano si parla di arrivare a 2,37 TW di potenza installata, ma oltre a fermarsi poco sotto i 2 TW nello scenario peggiore si potrebbero toccare i 2,71 TW in quello migliore. Per quasi tutti i primi 20 Paesi il Global Market Outlook vede sicuramente positivo, ma ce n'è uno dove lo scenario è più scuro (il Vietnam, spinto da scelte governative discutibili) e tre dove i dubbi abbondano: Stati Uniti, Turchia e Italia.

Se nel primo caso i dubbi nascono sulla base di una controversia commerciale con la Cina, che potrebbe non fornire sufficienti materiali per sostenere la crescita, in Turchia i problemi sono legati alla pesante crisi finanziaria del paese e all'inflazione. In Italia, infine, non bastano gli ambiziosi obiettivi dichiarati dal Governo nel PNRR (che prevede l'installazione di 50 GW entro il 2030), perché il quadro normativo esistente non va ancora sufficientemente in questa direzione.

Importante, invece, la stima di crescita del continente sudamericano, dove il Brasile si candida a diventare uno dei cinque principali protagonisti del settore nel prossimo quinquennio. Il Global Market Outlook di SolarPower Europe si chiude auspicando un maggior supporto normativo dal governo di tutto il mondo, visto che il potenziale di crescita di questa fonte di energie rinnovabile è enorme.

La rivincita del monocristallino

Non manca nel report un'interessante parte dedicata ai principali trend del settore, a cominciare da quelli tecnologici. Nonostante la base sia la stessa di dieci anni fa, i costi sono scesi del 90 per cento e l'efficienza dei componenti è aumentata drasticamente. I wafer, che fino al 2017 vedevano una prevalenza della tecnica policristallina, sono ora per lo più monocristallini, avvicinandosi al 90 per cento del mercato.

Oltre a una maggiore efficienza, presentano anche una difettosità più bassa in fase produttiva. La variante "n-type", di recente introduzione, presenta una base di silicio caricata negativamente dal punto di vista elettrico e sta conquistando sempre maggiori quote di mercato per la sua migliore efficienza. Oltre a questo, stanno anche aumentando le dimensioni, riducendo così ulteriormente i costi.

Sul fronte delle celle, dopo l'architettura Passivated Emitter Rear Contact (PERC), che costituisce oggi lo stato dell'arte, si stanno valutando diverse tecnologie avanzate, come TOPCon, HJT e IBC per migliorare il rapporto tra costo e prestazioni. La prima promette di alzare la percentuale di efficienza per arrivare a valori compresi tra il 25 e il 28 per cento a seconda delle implementazioni, per ora sperimentali. L'obiettivo, per altro è il medesimo della tecnologia Heterojunction (HJT), soprattutto quando utilizzata in combinazione con l'IBC, che prevede di spostare l'intero schema metallico della cella nella sua parte posteriore.

Dai moduli agli inverter

Una migliore efficienza può essere raggiunta anche lavorando sui moduli completi, invece che sulle celle. Questo obiettivo può essere raggiunto migliorando la gestione della luce e/o riducendo le perdite dovute alla resistenza. Tra le principali tecniche utilizzate ci sono quelle della cosiddetta "mezza cella" (la divisione riduce le perdite), del Multi-BusBar (MBB, che prevede cablaggi più numerosi) e del migliore sfruttamento dello spazio libero fra le celle.

Grande attenzione va infine al mondo degli inverter, che sono uno strumento chiave per il funzionamento efficiente degli impianti solari, anche per quanto riguarda i servizi di rete, oltre che indispensabili per una gestione intelligente dell'energia nelle abitazioni o nel mondo della mobilità solare. Qui si lavora sia su prodotti dalle dimensioni sempre più grandi destinati agli impianti produttivi delle utilities, sia su soluzioni ibride per sistemi solari di accumulo residenziali.

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SERVIZIO DEL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI

Un innovativo studio ENEA ha sottoposto al vaglio di una rete neurale artificiale il parco edilizio della Regione Umbria con risultati sorprendenti. Come utilizzare l'Intelligenza Artificiale per valutare l'efficacia delle strategie di efficienza energetica

Per risistemare dal punto di vista energetico il patrimonio edilizio italiano serve e servirà intelligenza, molta intelligenza. Affermazione tanto incontrovertibile quanto ovvia, che però qualcuno ha deciso di prendere alla lettera. E non un soggetto qualsiasi visto che stiamo parlando di ENEA, che crede così tanto nella necessità dell'intelligenza applicata agli immobili, da rivolgersi direttamente a quella artificiale... Gli esperti dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente hanno infatti deciso di avviare uno studio attraverso, appunto, l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per valutare l'efficacia delle strategie di efficienza energetica del patrimonio edilizio italiano nel medio-lungo periodo.

Perché la scelta dell'Umbria

In particolare, è stato scelto come caso applicativo l'Umbria, un contesto locale ma ben rappresen-

tativo della situazione nazionale, dove, come indicano i dati Istat, quasi l'84% degli immobili è stato costruito prima degli anni '90, ha una superficie utile compresa tra i 60 e i 150 metri quadrati ed è dotato per lo più di impianti autonomi alimentati a gas naturale.

Interessante ed innovativo il modo di procedere per ottenere i risultati. Una volta stimata la domanda energetica totale del parco edilizio della Regione, è stata sviluppata una rete neurale artificiale, ossia un modello avanzato di elaborazione dati, capace di simulare i consumi energetici del patrimonio edilizio, in un intervallo temporale di 25 anni.

E per estendere ulteriormente l'efficacia dell'analisi, una volta definito l'ambito d'applicazione ad esso sono state "applicate" ben sei diverse strategie di efficientamento energetico. "La rete sviluppata - ha spiegato spiega Iole Nardi, ricercatrice del Laboratorio ENEA - è in grado di fornire delle proiezioni di risparmio energetico in relazione a differenti interventi realizzabili sugli edifici riguardanti solo l'involucro, solo gli impianti, o la loro combinazione".

Considerato anche il contesto climatico

Una volta verificata con i primi risultati l'efficacia del meccanismo, gli esperti ENEA hanno deciso di continuare a mettere alla prova l'Intelligenza Artificiale, utilizzando le previsioni energetiche elaborate per individuare gli edifici da riqualificare in relazione anche al contesto climatico.

Ed anche in questo caso il risultato del lavoro svolto dall'Intelligenza Artificiale si è rivelato estremamente interessante. Infatti, si è riscontrato un aumento del risparmio energetico ottenibile (fino al 23%), grazie agli interventi sul patrimonio edilizio più energivoro della Regione, nonché una riduzione complessiva della domanda energetica del settore pari al 13%.

Domenico Palladino, anch'egli ricercatore del Laboratorio ENEA, ha sottolineato come "questi risultati confermano le enormi potenzialità dell'Intelligenza Artificiale e, in particolare, delle reti neurali artificiali come sofisticato strumento di elaborazione dati e di analisi energetiche previsionali. La loro capacità di simulare il comportamento del cervello umano gli permette di apprendere attraverso l'esperienza".

I benefici dell'Intelligenza Artificiale

La peculiarità dell'Intelligenza Artificiale è quella di non funzionare come un tradizionale programma digitale, bensì di essere "addestrata" ad eseguire compiti sempre più complessi attraverso un processo di apprendimento basato su dati empirici. "Esattamente la metodologia operativa - prosegue Palladino - che abbiamo utilizzato per questo studio in cui sono state elaborate anche informazioni contenute negli Attestati di Prestazione Energetica".

Nel dettaglio, lo studio focalizzato sull'Umbria è stato condotto tra il 2020 e il 2021 basandosi sui dati del report nazionale sulla situazione energetica nazionale del 2019. Quest'ultimo è un enorme sorgente statistica, in cui fra l'altro si evidenzia come agli edifici sia ancora imputabile circa il 40% della domanda energetica totale nazionale, benché le strategie di efficientamento adottate negli ultimi anni abbiano già permesso di raggiungere un risparmio nei consumi pari a 17,6 Mtep.

PER I SISTEMI DI ACCUMULO UNA FORTE ACCELERAZIONE ALL'INIZIO DELL'ANNO

Il report di ANIE Federazione evidenzia un autentico sprint nel primo trimestre dei sistemi di accumulo, propiziato dal Superbonus, con più di 20mila installazioni effettuate

Non si può dire che sia una sorpresa, soprattutto perché a fare da traino c'è una fetta, per quanto piccola, dei miliardi del Superbonus, ma ciò non toglie che gli ultimi dati relativi al mercato dei sistemi d'accumulo debbono essere considerati più che positivi. Un giudizio che emerge dalla lettura del report "Osservatorio Sistemi di Accumulo" di ANIE Federazione, l'indagine periodica sul trend delle installazioni di energy storage in Italia registrate dal sistema Gaudì di Terna.

Il dato più "impattante" è quello relativo all'ultimo trimestre che evidenzia una notevole crescita delle installazioni rispetto ai periodi precedenti qualunque sia il parametro preso in considerazione, ovvero numero, potenza e capacità di accumulo. In particolare, nel periodo gennaio-marzo 2022 le installazioni di sistemi di accumulo (SdA) effettuate in Italia si sono attestate a 20.832 unità per una potenza di 123 MW e una capacità di 264 MWh.

Sommario

- Sistemi di accumulo: i motivi della crescita
- Sempre più corrente continua
- I dati globali al 31 marzo
- Lombardia e Veneto regioni leader

Sistemi di accumulo: i motivi della crescita

Quanto alle ragioni del risultato record conseguito nei primi tre mesi dell'anno, ANIE Rinnovabili indica "i meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali, non soltanto del Superbonus 110%, ma anche della ristrutturazione edilizia 50%". Proprio per questo, è la riflessione dell'associazione, nei prossimi mesi "sarà interessante osservare gli impatti del cambiamento normativo intervenuto sulla cessione del credito".

Il report segnala che dal confronto fra il dato cumulato al 2021 e quello al 31 marzo 2022 si rileva una maggior crescita del segmento di mercato relativo agli accumuli di media taglia abbinati ad utenze fotovoltaiche sia residenziali, sia delle piccole e medie imprese.

Sempre più corrente continua

Ed ancora, analizzando la tipologia di configurazione, si conferma lo spostamento delle nuove installazioni verso quelle con produzione in corrente continua rispetto ai periodi precedenti. Infatti, nel primo trimestre 2022 questa configurazione ricopre il 91% delle installazioni, mentre le configurazioni con produzione e post produzione in corrente alternata ricoprono rispettivamente il 4% e il 5%. Per quanto riguarda l'andamento territoriale, nei primi tre mesi dell'anno tutte le regioni italiane hanno consolidato un segno positivo rispetto allo stesso periodo del 2021, e questo relativamente al numero di installazioni, alla potenza e alla capacità installate.

I dati globali al 31 marzo

L'Osservatorio Sistemi di Accumulo riporta poi una serie articolata di numeri che fotografano la situazione complessiva del settore al 31 marzo 2022. Nel nostro Paese risultano installati 95.869 sistemi di accumulo, per una potenza complessiva di 527 MWe una capacità massima di 977 MWh. La tecnologia più diffusa è largamente quella a base litio (98,2% del totale) seguita da quella a base di piombo (1,4%).

La quasi totalità (94%) dei SdA è di taglia inferiore ai 20 kWh. In questa fascia si registra una netta prevalenza dei sistemi di capacità compresa tra 5 e 10 kWh (45%), seguiti da quelli con capacità inferiore ai 5 kWh (25%) e compresa tra 10 kWh e 15 kWh (23%). La principale configurazione utilizzata per i sistemi di accumulo è quella "lato produzione in corrente continua", che ricopre il 73% del totale, mentre quella "lato produzione in corrente alternata" e quella "lato post produzione in corrente alternata" ricoprono rispettivamente il 9% e il 18%.

Lombardia e Veneto regioni leader

L'analisi della suddivisione territoriale individua la Lombardia come la regione con il maggior numero di sistemi installati (22.751 unità per una potenza di 112 MW e una capacità di 213 MWh), seguita dal Veneto (14.577 sistemi di accumulo per 76 MW e 156 MWh). Terza e quarta posizione sono invece occupate dall'Emilia-Romagna (9.660 SdA per 58 MW e 100 MWh) e dal Piemonte (7.356 SdA per 52 MW e 85 MWh).

CABINE MODULARI INSONORIZZATE, LA NUOVA PRASSI DI RIFERIMENTO

E' in consultazione pubblica la prassi di riferimento sulle cabine modulari insonorizzate.

Ecco i dettagli

UNI ha reso disponibile in consultazione pubblica la prassi di riferimento che si occupa degli ambienti confinati autoportanti a prestazione acustica certificata.

Nel dettaglio ci si riferisce al documento dal titolo "Cabine modulari insonorizzate con prestazioni acustiche certificate in opera – Linee guida per la progettazione, produzione e installazione"; esso rimarrà al vaglio dei commenti degli interessati fino al 13 luglio prossimo.

In questo ambito è utile sottolineare che per una progettazione completa e a norma degli edifici, non bisogna trascurarne l'aspetto acustico. A tal riguardo esiste un software specializzato per il calcolo degli indici previsti dalla legge.

La nuova prassi sulle cabine modulari insonorizzate

Sono terminati i lavori di stesura della nuova prassi di riferimento che definisce delle linee guida relative alla realizzazione di cabine modulari insonorizzate, sviluppato da UNI in collaborazione con Fondazione “Luigi Tronci”.

Lo scopo della prassi di riferimento è la definizione di requisiti per la progettazione, la produzione e l’installazione di cabine modulari insonorizzate, così da garantire le prestazioni acustiche, di sicurezza e di durabilità del prodotto finale posato in opera.

La prassi è indirizzata principalmente agli attori che intervengono nella filiera, ma ha l’obiettivo più ampio di fungere anche da strumento in grado di offrire maggiori garanzie alla committenza e agli utilizzatori finali, che difficilmente sono in grado di monitorare e verificare l’intero processo.

Il documento si applica a cabine insonorizzate da installare in:

- edifici residenziali,
- alberghi,
- ospedali,
- strutture ricettive,
- strutture scolastiche,
- strutture sportive,
- strutture turistiche,
- strutture industriali.

La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati:

- UNI 11532-2:2020 – Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati – Metodi di progettazione e tecniche di valutazione – Parte 2: Settore scolastico;
- UNI EN ISO 717-1:2021 – Acustica-Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio-Parte 1: isolamento acustico per via aerea;
- UNI EN ISO 16283-1:2018 – Acustica – Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 1: Isolamento acustico per via aerea;
- UNI EN ISO 16283-2:2020 – Acustica – Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 2: Isolamento dal rumore da calpestio;
- UNI EN ISO 15186-2:2010 –Acustica – Misurazione mediante intensità sonora dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Parte 2: Misurazioni in opera.



ENERGIA

ENERGIA



PELLICOLE DI PROTEZIONE SOLARE SAINT-GOBAIN

Quanti vetri e vetrate esposte al sole esistono in Italia? Dietro a queste superfici, ci sono locali, uffici, showroom dove si patiscono alte temperature a causa del celebre «effetto serra». Non solo: il sole causa fastidiose rifrazioni per la vista e fa sì che non vengano rispettate le leggi sul comfort termico.

La soluzione

Per utilizzare meno i condizionatori, risparmiando, in tempi di rincari, sulla bolletta dell’elettricità (e sulle emissioni di Co2), e per migliorare le condizioni di lavoro all’interno di questi edifici, esistono le pellicole, realizzate dal marchio Saint-GobainSolarcheck e installate da Teknofilm, azienda che opera da 30 anni su tutto il territorio italiano. Combinano efficacia ed efficienza: una soluzione tecnologica e virtuosa da un punto di vista ambientale, economico, sociale. Il risparmio energetico è assicurato, con rilascio di diagnosi energetica alla fine del lavoro. Non serve, a proposito, cantiere e

con un'operazione simile, molto veloce e sostenibile da un punto di vista economico, cresce il valore dell'edificio ed è dunque ideale anche nel real estate.

Vi presentiamo un intervento in corso...

Per tradurre concretamente questi concetti, vi presentiamo un intervento in corso a Milano: l'installazione di pellicole con alto potere riflettente alla IMQ Group. Stiamo infatti lavorando sulla palazzina direzionale della sede principale, con un intervento di protezione solare. L'applicazione delle pellicole consentirà, su questo specifico edificio, un risparmio pari circa al 45% dei consumi dedicati al raffrescamento dei locali. Si tratta, nello specifico, di una palazzina tutta vetrata che presenta segni di invecchiamento dei pannelli ciechi. Ciò è conseguenza della radiazione solare subita negli anni che ha sollecitato e alterato il materiale oscurante posto all'interno del vetro rendendolo opaco, con conseguenze in termini di isolamento termico e di abitabilità degli uffici. Teknofilm si sta occupando non solo dell'installazione di pellicole, ma anche del lavaggio dell'intera facciata, comprese le parti metalliche e del rinnovo del colore delle fasce marca piano arancioni.

Teknofilm per Imq ha scelto la pellicola Stainless Steel 15 e 25 plus. La decisione è arrivata dopo un'attenta analisi tecnica che ha tenuto conto di molti aspetti tra i quali le sollecitazioni solari ricevute, il comportamento del vetro, l'esposizione e la posizione geografica, le caratteristiche costruttive dell'edificio, la distribuzione degli spazi interni.

Riqualificazione architettonica e risparmio energetico

Una simile operazione comporta, oltre a una riqualificazione architettonica, anche un significativo risparmio energetico con un maggiore isolamento termico e, di conseguenza, una riduzione dell'utilizzo dei condizionatori.

Le pellicole Solarcheck contribuiranno, inoltre, a ridurre l'effetto abbagliante proveniente dalla luce esterna, a favore di una migliore fruizione dello spazio lavorativo, senza pregiudicare la massima visibilità di chi si trova all'interno.

Teknofilm vi accompagna nella consulenza sugli incentivi fiscali e vi rilascia certificazione energetica gratuita.

Teknofilm S.r.l. Via Castagnevizza 26 . 10093 . Collegno (TO) - Via Tronto 20 . 00198 . Roma (RM) - CF/PI: 11093290010 T 011 7073152 . F 011 7077363 . info@teknofilmsrl.com www.teknofilmsrl.com



FISCALE

FISCALE

LE SPESE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ RIENTRANO TRA QUELLE AGEVOLABILI

Risposta Agenzia delle Entrate n. 243/2022

La risposta delle Entrate: le spese per l'apposizione del visto di conformità rientrano tra quelle agevolabili e possono essere oggetto di sconto in fattura

Nuovi chiarimenti circa lo sconto in fattura per il rilascio del visto di conformità arrivano dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 243 del 4 maggio 2022.

In particolare, con la risposta in esame il Fisco affronta il tema della corretta fatturazione del riaddebito al cliente degli oneri finanziari per l'attualizzazione del credito derivante dall'applicazione dello sconto in fattura e delle regole in materia di determinazione del reddito.

Anche l'eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per l'attualizzazione del credito ricevuto rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale ed è assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria; queste in sintesi le conclusioni cui giunge l'Agenzia delle Entrate.

Il caso

A presentare istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate è un professionista chiamato ad apporre il visto di conformità ai fini dell'esercizio delle opzioni per la cessione del credito per lavori rientranti

nel Superbonus e nei bonus casa ordinari.

Ricordiamo che, a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 157/2021, successivamente inserite in legge di Bilancio 2022, anche per i bonus casa ordinari la cessione del credito e lo sconto in fattura sono subordinati alla richiesta del visto di conformità e all'asseverazione di congruità delle spese (un duplice obbligo che lascia fuori i lavori in edilizia libera e quelli di importo complessivo inferiore a 10.000 euro, fatta eccezione degli interventi rientranti nel bonus facciate).

Come precisato dall'istante, per le detrazioni diverse dal Superbonus (in particolare per i bonus del 65 e del 50%), l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito comporta però un aggravio finanziario per il professionista, legato all'attualizzazione del credito da parte dell'acquirente.

Ragion per cui il professionista valuta la possibilità di pattuire uno specifico compenso aggiuntivo per il quale chiede chiarimenti al Fisco in merito alle procedure di corretta fatturazione ed ai fini della determinazione delle imposte.

Visto di conformità

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha inserito il comma 1-ter all'art. 121 del decreto Rilancio in base al quale, per usufruire dell'opzione relativa alla cessione del credito o lo sconto in fattura, è necessario il visto di conformità che, ricordiamo, attesta la presenza dei requisiti che danno diritto alle detrazioni previste dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.

In particolare:

- nel caso degli interventi agevolati con il Superbonus, il contribuente deve sempre acquisire il visto di conformità;
- per gli altri bonus edilizi, bisogna acquisirlo solo se si intende optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Il comma 15 dell'articolo 119 stabilisce che rientrano tra le spese detraibili per gli interventi, anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità.

Inoltre, come precisato con la circolare n. 30/E del 2020, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità (così come altre attestazioni ed asseverazioni) concorrono al limite di spesa massimo alla detrazione, previsto per ciascun intervento agevolato.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Alla luce di quanto espresso l'Agenzia delle Entrate dichiara che il compenso per l'apposizione del visto di conformità, concorrendo al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento agevolato, rientra tra le somme per le quali il cliente può optare per lo sconto in fattura.

In definitiva, condividendo la soluzione prospettata dall'istante, il Fisco conferma che le somme oggetto di sconto in fattura rientrano tra l'onorario pattuito per la prestazione professionale.

IVA da corrispondere

Infine, l'importo addebitato per l'attualizzazione del credito è sottoposto ad aliquota IVA ordinaria in quanto rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale e di assoggettati a tassazione secondo quanto previsto dall'articolo 54 del TUIR.

L'intero imponibile della fattura dovrà essere assoggettato ad aliquota ordinaria, quindi, non trattandosi di un'operazione finanziaria esente ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 633/1972.

Per seguire correttamente tutte le nuove regole sul bonus facciate 2022 e sugli altri bonus edilizia 2022, ti consiglio 2 strumenti indispensabili:

- la tabella in pdf sui bonus edilizia
- il software per il calcolo e la gestione dei bonus edilizia da usare gratuitamente per 7 giorni

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_243_04.05.2022.pdf/926c0357-c236-b893-471e-5df1088d9776

BONUS PRIMA CASA UNDER 36 PROROGA AL 31.12.2022

Guida Agenzia delle Entrate - Edizione Maggio 2022

È possibile usufruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa da parte di giovani under 36 con ISEE sotto i 40.000 euro

I giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore 40.000 euro, che acquistano un'abitazione entro il 31 dicembre 2022, possono ottenere il bonus "prima casa under 36":

Il bonus intende agevolare i giovani che si apprestano ad acquistare casa mediante:

- la copertura massima dell'80% sul mutuo in caso di rischio di insolvenza da parte del richiedente;
- l'esenzione da una serie di imposte previste per il passaggio di proprietà.


Il bonus prima casa under 36

Il bonus incentiva l'acquisto di abitazione da parte dei giovani, al fine di contrastare il disagio giovanile.

In pratica, è prevista un'agevolazione in favore degli under 36 acquirenti di una "prima casa" con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Entrando nello specifico, per tali giovani è previsto:

- l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all'acquisto;
- l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, al ricorrere dei medesimi presupposti.



Le agevolazioni prima casa per giovani under 36

Come faccio per accedere al bonus?

Il bonus è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia che rispettino le seguenti caratteristiche:

- i soggetti non devono ancora aver compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;
- non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo in Italia e all'estero;
- l'abitazione per la quale si vorrà richiedere il mutuo deve essere locata in Italia, non deve avere caratteristiche di lusso e non deve rientrare nelle seguenti tipologie di immobile: abitazione di tipo signorile, villa, castello, palazzo storico o di pregio artistico;
- avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui;

- essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto).

BONUS prima casa Under 36

REQUISITI

- inferiore ai trentasei anni di età
- non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo
- l'abitazione per la quale si richiede il mutuo deve essere locata in Italia
- Isee non superiore ai 40.000€

Requisiti per agevolazioni prima casa per giovani under 36

Quali sono i vantaggi?

Il bonus prima casa under 36 prevede diversi vantaggi, tra cui, innanzitutto:

- l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- il riconoscimento di un credito d'imposta pari all'imposta pagata per l'acquisto, in caso di acquisto soggetto a Iva, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24;
- agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell'immobile: non è dovuta l'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Infine ricordiamo che il bonus prima casa under 36, sarà valido fino al 31 dicembre 2022 grazie alla proroga della legge di bilancio 2022.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agevolazioni-prima-casa-under-36>

SUPERBONUS 110% CHIARIMENTI SULLA CESSIONE DEL CREDITO

Risposta Agenzia delle Entrate n. 279/2022

Aggiornamento delle FAQ sul Superbonus: ecco come avvengono le cessioni dei crediti successive alla prima cessione o sconto in fattura

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato al 19 maggio 2022 le FAQ per rispondere ad alcuni dubbi che, contribuenti ed operatori del settore, hanno esposto relativamente al Superbonus 110% ed alle novità introdotte dal decreto Sostegni-ter in fase di conversione. La nuova FAQ chiarisce come avvengono le cessioni dei crediti successive alla prima cessione o sconto in fattura.

Per orientarti correttamente tra le norme sui bonus fiscali, ti consiglio questa tabella e questo software gratuito su bonus edilizia.

Stop alle cessioni parziali

Il comma 1-quater dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto in sede di conversio-

ne del decreto Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022) ha impedito la parzializzazione del credito (successivamente alla prima cessione).

In pratica, i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (cessione del credito o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate.

Non sarà dunque più possibile frazionare i crediti: se fino ad oggi era possibile scegliere di volta in volta (e di anno in anno) quanto utilizzare direttamente e quanto cedere a terzi, le nuove norme impongono di cedere per intero il credito d'imposta ricevuto.

Solo il committente potrà decidere di esercitare l'opzione su parte del credito e di utilizzare l'altra in compensazione diretta.

Codice identificativo univoco

La seconda parte del nuovo comma 1-quater stabilisce che, al fine di evitare cessioni successive, al credito è attribuito un codice identificativo univoco (un bollino), da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Il meccanismo, che consentirà di tracciarne la sua storia, è analogo a quello adottato negli appalti pubblici (codici CIG e CUP) per la tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal riguardo, si segnala che in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura vengono suddivisi in rate annuali di pari importo, in funzione della tipologia di detrazione e all'anno di sostenimento della spesa.

A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciabilità delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

FAQ AE del 19 maggio 2022

Alla luce di quanto esposto riportiamo la FAQ aggiornata al 19 maggio 2022 dell'Agenzia delle Entrate in tema di cessioni dei crediti successive alla prima:

A seguito dell'introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell'opzione (prima cessione o sconto in fattura)?

La risposta del Fisco è molto chiara: le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Questo in quanto il divieto di cessione parziale si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione: le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni. Le altre rate, invece, sempre per l'intero importo, potranno essere cedute anche in momenti successivi, ossia essere utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).

Il Fisco ricorda, infine, che le suddette disposizioni del comma 1-quater (crediti parziali e codice identificativo) si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).

Per conoscere tutti i dettagli sui bonus edilizia, ti consiglio 2 strumenti utilissimi:

- la tabella in pdf sui bonus edilizia;
- il software per la gestione dei bonus edilizia da usare gratuitamente per 7 giorni.

Link di riferimento: https://www.redigo.info/wp-content/uploads/2022/05/Risposta_279_19.05.2022.pdf

AGEVOLAZIONI FISCALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Risposta Agenzia delle Entrate n. 291/2022

Detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2021; del 75% per quelle sostenute nel 2022, con limiti di spesa autonomi. Per gli interventi da realizzare nel 2022 è possibile fruire della detrazione al 75 o al 110%

Pioggia di chiarimenti da parte del Fisco circa la detrazione del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

Per i contribuenti che effettuano interventi volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, la normativa prevede 3 diverse tipologie di agevolazioni tra le quali, in particolare, possono essere ricomprese le spese per l'installazione di ascensori e montacarichi:

- la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell'immobile, disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
- la nuova detrazione del 75%, valida solo per l'anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022);
- la detrazione del 110% Superbonus prevista per gli interventi "trainati", se eseguiti congiuntamente a determinati interventi "trainanti".

Eliminazione barriere architettoniche: le agevolazioni

Detrazione al 50%

L'articolo 16-bis (comma 1, lett. e) del Tuir prevede la possibilità di portare in detrazione nella misura del 50% le spese sostenute per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, nell'ambito delle spese per il recupero del patrimonio edilizio.

Tra le spese sono ricomprese quelle relative all'installazione di ascensori e montacarichi; sono detraibili tanto se realizzate su singole unità immobiliari, quanto se installate in un complesso condominiale nell'ambito delle parti comuni.

Inoltre, come precisato nella circolare 7/E/2021, la detrazione spetta anche se l'intervento, finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori.

Detrazione al 75%

La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha introdotto (con l'articolo 119-ter al dl n. 34/2020) un'agevolazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella contenuta nell'articolo 16-bis Tuir.

Si tratta di una detrazione del 75% e con tetti autonomi per le spese sostenute nell'anno 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (vedi anche l'articolo precedente: Bonus barriere architettoniche: ecco come funziona il nuovo incentivo).

I limiti di spesa sono pari a 50.000 euro per le unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero 40.000/30.000 euro per ciascuna unità familiare in caso di installazione in complessi condominiali; in tal caso, la detrazione spetta ai condomini sulla base delle quote millesimali.

Detrazione al 110%

Oltre alle 2 ipotesi di agevolazioni fiscali (al 50 e al 75%), gli interventi legati all'eliminazione delle barriere architettoniche possono beneficiare del Superbonus 110%. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del dl n. 34/2020 detti interventi, infatti, possono essere inclusi tra gli interventi "trainati" dagli interventi "trainanti" di efficienza energetica, di cui alla lett. e dell'articolo 16-bis Tuir.

Infine, è opportuno chiarire che la detrazione al 75% è da ritenersi aggiuntiva al Superbonus, a differenza di quanto previsto per quest'ultima detrazione, non è subordinata all'effettuazione degli interventi "trainanti".

Le risposte agli interpelli dell'Agenzia delle Entrate

Al riguardo, segnaliamo le 3 istanze di interpello che dei contribuenti hanno rivolto all'Agenzia delle Entrate: le risposte nn. 291, 292 e 293 del 23 maggio 2022.

Risposta n. 291/2022: detrazione per le spese sostenute nel 2022 anche se l'intervento è iniziato nell'anno precedente?

Nell'istanza di interpello n. 291/2022 l'istante rappresenta di essere proprietario di un'unità abitativa all'interno di un condominio composto da 12 unità immobiliari.

Avendo la necessità di installare una piattaforma elevatrice al solo servizio della propria abitazione al terzo piano, in cui risiede anche un suo familiare disabile, ha deliberato in assemblea di autorizzare detta installazione.

Per il suddetto intervento, finalizzato ad abbattere le barriere architettoniche, spetta la detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR (detrazione al 50%). Tuttavia, avendo già avviato i lavori nel 2021 (e per il quale ha già versato un acconto), l'istante chiede di poter fruire della

detrazione per le spese sostenute nel 2022 anche se l'intervento è iniziato nell'anno precedente.

Parere del Fisco

L'istante potrà fruire della detrazione del 75% (di cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020) per le spese a lui imputate dall'assemblea condominiale ed effettivamente sostenute nell'anno 2022; per le spese sostenute, invece, nel 2021 potrà fruire della detrazione al 50% (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. e del TUIR) delle spese medesime.

Per ulteriori approfondimenti vedi anche Bonus barriere architettoniche montascalee soprattutto il software in grado di gestire correttamente le pratiche agevolate da bonus fiscali, da utilizzare gratis per 7 giorni.

Risposta n. 292/2022: Superbonus al 110% o nuova detrazione al 75% per i lavori da realizzare nel 2022?

Nell'interpello in esame (n. 292/2022), l'istante è proprietario di una villetta dislocata su più piani (in categoria catastale A/7), funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno.

Sull'immobile in questione verranno effettuati interventi di efficientamento energetico agevolabili con il Superbonus (di cui all'art. 119, comma 1, del dl n. 34/2020), quali di isolamento termico delle superfici e di sostituzione dell'impianto di riscaldamento invernale; nonché interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Nello specifico:

- la realizzazione di una piattaforma elevatrice all'interno dell'immobile, avviata nel 2021 e da concludersi nel 2022;
- l'esecuzione di ulteriori interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, alla luce del nuovo articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020.

L'istante chiede di chiarire se:

- l'installazione della piattaforma elevatrice, avviata nel 2021, possa continuare a fruire del Superbonus anche per le spese sostenute nel 2022;
- se realizzando dal 1° gennaio 2022 nuovi interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche e indipendenti da quello già avviato nel 2021, "trainati" da interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 119, comma 1, del dl n. 34 del 2020 possa portare in detrazione le relative spese, con l'aliquota del 110%, nel rispetto, tuttavia, del limite di spesa previsto dal citato art. 119-ter, comma 2, del medesimo dl n. 34 del 2020 e se tale limite sia autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi "trainati" di cui al comma 2 del medesimo art. 119.

Parere del Fisco

Questo il parere reso dall'Agenzia delle Entrate in riferimento alle spese da sostenere nel 2022 riguardanti l'installazione della piattaforma elevatrice (già avviato nel 2021) ed ulteriori interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. L'istante ha facoltà di:

- continuare a fruire del Superbonus al 110% nel limite di spesa euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute per la realizzazione della piattaforma elevatrice, a condizione che tali interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" di efficienza energetica;

oppure

- fruire della detrazione del 75% nel limite di euro 50.000, a nulla rilevando che tali interventi in quanto effettuati congiuntamente ad interventi "trainanti" di efficienza energetica possano essere astrattamente ricondotti tra quelli "trainati" per i quali spetta il Superbonus. Nella verifica del limite di euro 50.000 vanno computate anche le spese già sostenute nel 2022 a completamento di interventi iniziati nel 2021.

Risposta n. 293/2022: per la detrazione al 75% è possibile usufruire di un ulteriore e autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per la detrazione al 50%?

Infine, il quesito n. 293/2022 riguardante un condominio minimo, a prevalente destinazione abitativa, composto da 5 unità immobiliari; sulle parti comuni dell'edificio e sulle singole abitazioni, l'istante intende effettuare i seguenti interventi:

- riduzione del rischio sismico di cui all'art. 119, comma 4, dl n. 34/2020;
- isolamento termico dell'edificio di cui all'art. 119, comma 1, del dl n. 34/2020;
- restauro e risanamento delle facciate dell'edificio ai sensi dell'articolo 1 legge n. 160 del 2019;
- sostituzione degli impianti autonomi di climatizzazione invernale e degli infissi ai sensi dell'articolo 14 del dl n. 63 del 2013;

- lavori di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16- bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e non rientranti in quelli precedenti.

Oltre a detti interventi, i condomini intendono installare un ascensore finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, effettuato ai sensi dell'art. 119- ter del dl n. 34/ 2020, che prevede una detrazione del 75% delle spese sostenute nel 2022 (Vedi anche: Bonus barriere architettoniche e ascensore).

A tal riguardo, viene chiesto se è possibile usufruire di un ulteriore e autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per gli interventi di cui all'articolo 16 bis del TUIR, con una detrazione al 50%.

Parere del Fisco

Qualora sul medesimo edificio siano effettuati più interventi agevolabili, l'istante potrà fruire, per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75% calcolata sul limite di spesa autonomo rispetto a quanto previsto per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del TUIR.

In sintesi, è possibile fruire della corrispondente detrazione nei limiti di spesa specificatamente prevista per ciascuno di essi, purché ovviamente siano contabilizzate separatamente le spese riferite a ciascun intervento.

Infine, l'Agenzia ricorda che per le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse ma, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, per le medesime spese il contribuente potrà avvalersi di una sola delle detrazioni previste.

Molte sono, quindi, le detrazioni fiscali in edilizia! Al fine di orientarsi correttamente ti consigliamo di consultare le tabelle specifiche per ogni bonus e di scaricare la guida PDF per rispondere ai diversi dubbi in materia; mentre usBIM.superbonus è il software che supporta il professionista nella corretta gestione della pratica e dei lavori per il Superbonus 110% e per tutti gli altri bonus.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_291_23.05.2022.pdf/8903f266-c96f-2dde-f749-4d84e5b1febb

DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA PER RITARDO NELLA CONSEGNA

Corte di Cassazione Ordinanza n. 10562/2022.

Cassazione: il ritardo di consegna del costruttore fa perdere le agevolazioni prima casa poiché non rientra nelle cause di forza maggiore

Attenzione: stipulare l'atto definitivo di acquisto prima casa oltre un anno, a causa di ritardi di consegna dell'impresa, costituisce motivo di perdita delle agevolazioni; la stipula dell'atto preliminare non vale, lo afferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10562/2022.

Stipulare l'atto di acquisto prima casa oltre l'anno consentito a causa del ritardo di consegna dell'impresa

L'Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni di acquisto prima casa: tra i motivi figurava l'atto di vendita dell'immobile oltre l'anno consentito e propedeutico al beneficio, dopo la vendita di un precedente immobile.

L'acquirente, in risposta all'ente, lamentava nel ritardo dell'impresa il mancato rispetto dei tempi di consegna dell'immobile come da contratto preliminare da cui il ritardo della stipula finale di acquisto. La questione veniva discussa in tribunale: il giudice accoglieva il ricorso ritenendo che l'inadempimento all'obbligo previsto dalla legge fosse dipeso d'acausa di forza maggiore.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ricorreva in appello presso la Cassazione. Secondo l'ente, sarebbe stato errato considerare il caso di inadempimento della parte contrattuale come una delle ipotesi di forza maggiore tali da impedire la decadenza dal beneficio fiscale "prima casa".

Il giudizio della Cassazione: no al ritardo dell'impresa come motivo di forza maggiore

Gli ermellini premettono che dal punto di vista civilistico il contratto preliminare di compravendita non produce che effetti obbligatori, mentre l'effetto traslativo della proprietà (art. 1376 c.c.), discende dal contratto definitivo.

Da ciò deriva che per conservare l'agevolazione fiscale ("prima casa") non è sufficiente la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita, avente meramente effetti obbligatori, essendo

necessaria la conclusione del contratto definitivo, traslativo del diritto di proprietà dell'immobile, entro il termine previsto dalla legge:

L'assunto del giudice di merito che ritiene sussistente un rapporto di stretta correlazione tra l'osservanza da parte del promissario acquirente del termine annuale previsto art. 1 del D.P.R. 131/1986, nota II bis è l'inadempimento da parte del promittente venditore dell'obbligo di consegna dell'immobile [...] è errato.

Nel caso in esame, infatti, non può rientrare il sopravvenire di una causa di forza maggiore, poiché in tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, è consentito il mantenimento dell'agevolazione esclusivamente ove il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicato l'immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, assumendo rilevanza, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili (anche a titolo di colpa) alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili.

I giudici a conclusione spiegano che la mancata conservazione del beneficio fiscale non è dipesa da fattori sovrastanti "la sfera soggettiva del soggetto" ma è riconducibile ad un'aprecisa scelta del contribuente di ricorrere alla stipula del contratto preliminare accettando, quindi, il rischio che, per effetto degli inadempimenti della controparte, eventi per nulla imprevedibili e inaspettati, il passaggio di proprietà si protraesse oltre l'anno dalla precedente vendita.

Il ricorso è, quindi, accolto.

Link di riferimento: https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/cassazione_su_alienazione_immobile_ante_cinque_anni.pdf



LL.PP.

LL.PP.

DEROGA ATTESTAZIONI SOA PER IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Comunicato ANAC del 18.05.2022

Anac: attestazione SOA anche per le imprese in crisi a seguito del sisma 2016 o dell'emergenza Covid-19, con patrimonio netto negativo

Al fine di scongiurare il rischio di compromettere le possibilità di ripresa delle imprese e dell'intera economia nazionale colpite dalla crisi, l'Anac fornisce (con comunicato del 18 maggio 2022) i primi chiarimenti circa l'obbligo di attestazione SOA da parte delle imprese, per lavori con importo superiore ai 70.000 euro.

Comunicato Anac

A seguito del parere positivo del Consiglio di Stato, rilasciato lo scorso 27 aprile 2022, il documento Anac fornisce indicazioni in merito alla derogabilità del requisito previsto dall'articolo 79, comma 2 del dpr n. 207/2010 (i requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione): è consentito rilasciare l'attestazione di qualificazione per partecipare alle gare pubbliche ad una impresa che presenti un patrimonio netto negativo e, quindi, sia privo del suddetto requisito.

Pertanto, per le imprese che versano in particolari condizioni viene disposta la temporanea disapplicazione delle norme codicistiche in tema di ricapitalizzazione, nonché di efficacia delle cause di scioglimento. Ma attenzione, tale deroga vale SOLO per gli operatori economici i cui dati di bilancio sono cambiati in conseguenza degli eventi sismici del 2016 e della recente emergenza epidemiologica da Covid-19.

Obiettivo della deroga

Lo scopo è di consentire alle imprese che si trovano in difficoltà, non per motivi di tipo strutturale, ma per ragioni eccezionali e imprevedibili, quali il sisma o la pandemia da Covid-19, di proseguire l'attività, derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal codice civile.

Condizioni per la deroga

La deroga non viene concessa a tutti gli operatori economici, ma solo in presenza di determinate condizioni. In particolare, vengono prese in considerazione le imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in seguito al sisma ed alla pandemia ed entro il limite espressamente indicato:

- dall'articolo 46 del dl 189/2016, ovvero solo per le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 che non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi;
- dall'articolo 6 del dl n. 23/2020, ovvero alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dalla deroga i soggetti che già prima del sisma 2016 o della pandemia da Covid-19 avevano perso tale requisito.

Termini

Terminato il lasso di tempo entro il quale le perdite di esercizio non determinano l'applicazione dei meccanismi codicistici di salvaguardia del capitale, l'impresa dovrà necessariamente tornare in una condizione di equilibrio economico e, quindi, essere in possesso, ai fini attestativi, del requisito del patrimonio netto positivo (di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), del dpr n. 207/2010).

Attestazione SOA

Infine, l'Anac ricorda che l'attestazione di qualificazione, una volta rilasciata, ha una validità di 5 anni, con revisione al terzo anno.

Pertanto, per le imprese che ricadono nel regime speciale in esame, dovendo procedere al rilascio dell'attestazione di qualificazione in carenza del suddetto requisito, le SOA sono tenute a:

- comunicare tempestivamente all'Autorità l'avvenuto rilascio, con indicazione dell'impresa, nonché degli estremi dell'attestazione di qualificazione rilasciata;
- allo scadere della efficacia della deroga concessa dalla normativa speciale, monitorare l'effettiva riacquisizione da parte dell'impresa attestata del predetto requisito, procedendo alla dichiarazione della decadenza dell'attestazione di qualificazione laddove tale monitoraggio abbia esito negativo;
- comunicare tempestivamente all'Autorità l'esito del monitoraggio svolto.

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2129792/Comunicato+del+Presidente+del+18+maggio+2022.pdf/0159f37c-efa8-10d4-155e-3715d4eb8549?t=1653550710737>



SICUREZZA

SICUREZZA

LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE COVID-19 NEI CANTIERI

Ministero della Salute – Ordinanza del 09.05.2022

In vigore fino al 31 dicembre 2022 le misure di protezione e prevenzione per il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19 per datori di lavoro, committenti e responsabili della sicurezza

Il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza!

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività in cantiere nella consapevolezza della necessità di contemperare in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 113 del 16 maggio 2022) l'ordinanza del 9 maggio 2022 del Ministero della Salute, recante le "Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri"


Linee guida misure Covid-19 nei cantieri

In considerazione del rientro nell'ordinaria attività economico-sociale, il documento contiene le opportune misure di prevenzione e precauzione da adottare, con particolare riferimento all'ambito lavorativo nei cantieri.

A chi si rivolgono

Le linee guida seguono le indicazioni del legislatore e dell'autorità sanitaria e si rivolgono, prevalentemente, a:

- datori di lavoro
- lavoratori
- lavoratori autonomi
- tecnici
- tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere.



I compiti del datore di lavoro, Coordinatore per la sicurezza, committente ed impresa affidataria

Datore di lavoro

I datori di lavoro hanno il preciso compito di:

- adottare il protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando tutte le misure di precauzione disposte dall'autorità sanitaria (da integrare eventualmente), al fine di tutelare la salute dei lavoratori presenti e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro;
- informare tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorità.

Coordinatore per la sicurezza

Laddove ci fosse un coordinatore per la sicurezza, nominato ai sensi del dlgs n. 81/2008, questi ha il compito di:

- integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento;
- inserire le misure contenute nelle presenti Linee guida nella relativa stima dei costi. Committenti e committenti, invece, sono tenuti a vigilare affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio previste nelle Linee guida.

Impresa affidataria

L'impresa affidataria, in collaborazione con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ove presente, ha il compito di definire le modalità di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere, ossia:

- tecnici

- imprese subappaltatrici
- lavoratori autonomi
- ecc.

Le misure da adottare

Viene raccomandata l'adozione delle seguenti misure:

- utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per i lavoratori i portatori di particolari patologie per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

Obblighi nel cantiere

I lavoratori sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi disposti dalle Autorità e dal datore, quali:

- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni e rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti;
- informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o simili influenzale.



Dispositivi di protezione individuale

Di fondamentale importanza è l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale come, ad esempio, l'uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri

In merito alle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni nel caso in cui o le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto si possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15 minuti.

Pulizia ed igiene nel cantiere

Al fine di prevenire contagi, il datore di lavoro deve:

- assicurare la pulizia giornaliera degli spogliatoi e delle aree comuni con prodotti igienizzanti;
- limitare l'accesso contemporaneo a tali luoghi.

Inoltre, nel caso in cui si sia verificata la presenza di una persona con COVID-19, è necessario procedere alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi dalla stessa utilizzati.

Infine, tutti i soggetti presenti in cantiere devono adottare tutte le precauzioni igieniche come, in particolare il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.

Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoio)

Il Committente, Responsabile dei lavori e coordinatori della sicurezza devono organizzare l'accesso agli spazi comuni (comprese le mense e gli spogliatoi), al fine di evitare assembramenti e con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali.


Gestione di un persona sintomatica in cantiere

Nel caso in cui in cantiere sia presente una persona con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria (come la tosse), lo deve dichiarare immediatamente al proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST

Il medico competente, in collaborazione con il datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (ove nominato), ha il compito di:

- integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19;
- segnalare, nel rispetto della privacy, le situazioni di particolare fragilità al datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di tutela del lavoratore;
- applicare le indicazioni disposte dalle Autorità sanitarie.



Validità

La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta, ossia dal 16 maggio 2022, e fino al 31 dicembre 2022.

Protocollo anticontagio COVID-19 | Cantieri

Le imprese presenti in cantiere, in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria, devono adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili. Con il protocollo proposto si definiscono tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori.

Quindi, le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel documento devono essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza di cantiere.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente "Protocollo di sicurezza di cantiere anticontagio" e le disposizioni legislative anti-COVID, consegnando appositi deplianti e infografiche informative.

All'ingresso del cantiere, nei luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere dovrà essere esposta apposita cartellonistica informativa.

Nella seconda parte del documento sono presenti una serie di infografiche e cartellonistica da stampare ed esporre in cantiere.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/16/22A02978/sg>

CENTRALI GPL PER RETI DI DISTRIBUZIONE

Norma UNI 10682:2022 (ex UNI 10682:2010)

Pubblicata la UNI 10682:2022 sui criteri per la progettazione, la costruzione, l'installazione, il collaudo e l'esercizio di centrali di GPL

UNI si è occupata nuovamente degli impianti GPL (Gas di petrolio liquefatti) attraverso l'interessamento dell'ente federato "CIG – Comitato italiano Gas"; il risultato è la:

- UNI 10682:2022 "Centrali di GPL per reti di distribuzione – Progettazione, costruzione, installazione, collaudo ed esercizio"

La UNI 10682:2022 sulle centrali GPL

Il nuovo documento definisce i criteri per la progettazione, la costruzione, l'installazione, il collaudo e l'esercizio di centrali di GPL con stoccaggio di capacità non maggiore di 50 m³, adibite all'immissione del GPL gassoso e dell'aria propanata in una rete di distribuzione per l'alimentazione di impianti civili.

Rientrano nel campo di applicazione della UNI 10682:2022 le reti canalizzate che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano gestite in concessione;
- non siano gestite in concessione, ma abbiano entrambe le seguenti caratteristiche: servano almeno 300 punti di riconsegna e prevedano l'utilizzo di suolo pubblico.

Le centrali sono essenzialmente costituite da un gruppo di stoccaggio del GPL, un gruppo di riduzione della pressione e impianti ausiliari, e possono anche comprendere un gruppo di vaporizzazione del GPL liquido e un gruppo di misura del gas immesso in rete.

Le centrali considerate nel documento sono destinate ad alimentare utenti prevalentemente domestici (ma anche utenti simili ai domestici, commerciali, artigianali, di piccole industrie, ecc.) mediante:

- una rete di distribuzione (vedi la UNI 9165)
- derivazioni di utenza (vedi la UNI 9860)
- eventuali gruppi di riduzione finale della pressione (vedi la serie UNI 8827)
- gruppi di misura di utenza (vedi le UNI EN 1359, UNI EN 12480, UNI EN 14236)
- impianti domestici (vedi la serie UNI 7129).

La UNI 10682:2022 si applica a centrali con stoccaggio di capacità non maggiore di 50 m³ siano esse con o senza impianto autonomo per il travaso con o e senza impianto di miscelazione del gas con aria.

In assenza di norme tecniche specifiche, la norma costituisce guida per centrali di capacità oltre i limiti suddetti.

La UNI 10682:2022 sostituisce la UNI 10682:2010.



URBANISTICA

URBANISTICA

COMUNE DI LOMAZZO - VAS – CONVOCAZIONE CONFERENZA VALUTAZIONE

I documenti: relativi al procedimento di VAS sono depositati presso l'UTC Comunale e sono in libera visione negli orari di apertura al pubblico, dal giorno 06/06/2022.

Gli elaborati costituenti tali proposte sono altresì pubblicati:

* sul sito regionale SIVAS all'indirizzo: <https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=123081>

* sul sito internet del Comune all'indirizzo: https://drive.google.com/drive/folders/1l8NwzLrFglV1B-By5mH0OKx_C1_5LKsGF?usp=sharing



Città

di Lomazzo

**UFFICIO TECNICO
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA**

Piazza IV Novembre, 4 (CO)

C.A.P. 22074

Tel 02 96.94.1237 – Fax 02 96.77.91.46

Codice Fiscale e Partita IVA 00566590139

e mail: ediliziaprivata@comune.lomazzo.co.it

Lomazzo, 06/06/2022

Prot. 14580/6/3

Spett.le

Regione Lombardia

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO
DELLA LOMBARDIA STRUTTURA V.A.S.

Piazza Città di Lombardia 1
20124 MILANO

territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Spett.le

Regione Lombardia

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Piazza Città di Lombardia 1
20124 MILANO

infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it

SOPRINTENDENZA PER I BENI

ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER
LA PROVINCIA DI COMO

C.so Magenta 24
20124 MILANO

mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it

PROVINCIA DI COMO
SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Via Borgovico 148
22100 COMO
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI ROVELLASCA
Piazza G. Vincenzi, 1
22069 ROVELLASCA
comune.rovellasca@pec.provincia.como.it

SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI TURATE
Via Vittorio Emanuele 2
22078 TURATE
comune.turate@pec.provincia.como.it

SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI CIRIMIDO
Viale Vittorio Veneto, 53
22070 Cirimido
comune.cirimido@pec.regione.lombardia.it

SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI BREGNANO
P.zza IV novembre 9
22070 BREGNANO -CO-
comune.bregnano@pec.provincia.como.it

SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI CADORAGO
LARGO CLERICI 1
22071 CADORAGO -CO-
protocollo@pec.comune.cadorago.co.it

SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI GUANZATE
P.zza S. D'Acquisto 1
22070 GUANZATE -CO-
comune.guanzate@pec.regione.lombardia.it

SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI ROVELLO PORRO
P.zza Risorgimento, 3
22070 Rovello Porro
comune.rovelloporro@pec.provincia.como.it

A.R.P.A LOMBARDIA
Dipartimento di Como
Via Einaudi 1
22100 COMO
arpa@pec.regione.lombardia.it

A.T.S.
Della Provincia di Como
Via Pessina 6
22100 COMO
protocollo@pec.ats-insubria.it

CONSORZIO PARCO DEL LURA
Via IV novembre 9
22071 CADORAGO –CO
parco.lura@legalmail.it

Soc. Lura Ambiente Spa
Via Lainate 1200
21042 Caronno Pertusella
lura-ambiente@legalmail.it

WWF sezione di Como
Vi.le G. Cesare 7

22100 COMO
wwfitalia@pec.wwf.it

LEGA AMBIENTE LOMBARDIA
vi.le Rosselli 17
22100 COMO
legambiente.lombardia@pec.cheapnet.it

ORDINE DEI GEOLOGI
Via Pirelli 29
20124 MILANO
segreteria@pec.geolomb.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Via Volta 62
22100 COMO
ordine.como@ingpec.eu

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
Via Volta 54
22100 COMO
oappc.como@archiworldpec.it

COLLEGIO DEI GEOMETRI
Via Recchi 2
22100 COMO
collegio.como@geopec.it

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
Via Vittorio Emanuele 113
22100 COMO
collegiodicomo@pec.cnpi.it

UNIONE INDUSTRIALI
ASS. PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DI
COMO – API
Via Raimondi 1
22100 COMO
unindustriacomo@pec.confindustriacomo.it

CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO DI COMO - CNA
Viale Innocenzo XI 70
22100 COMO
segreteria@cnacomo.it

CONFARTIGIANATO IMPRESE DI COMO
Viale Roosevelt 15
22100 COMO
info@confartigianatocomo.it

C.C.I.A.A. DI COMO
Via Parini 16
22100 COMO
camera.commercio@co.legalmail.camcom.it

CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI DI COMO
Via Morazzone 4
22100 COMO
como@cia.it

COLDIRETTI Lombardia
Via Filzi 27
20124 MILANO
lombardia@pec.coldiretti.it

ANCE
Via Briantea 6
22100 COMO
ancecomo@legalmail.it

COMANDO PROVINCIALE
VV.FF. DI COMO
Via Valleggio 15
22100 COMO
com.como@cert.vigilfuoco.it

2I RETE GAS
Via Canobbio 23
20122 MILANO
2iretegas@pec.2iretegas.it

ENEL DISTRIBUZIONE
Via Lucini 6
22100 COMO
eneldistribuzione@pec.enel.it

TELECOM ITALIA
Via Dante 80
22100 COMO
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

FERROVIENORD Spa
Piazzale Cadorna 14
20123 MILANO
ferrovienord@legalmail.it

Alla Popolazione del Comune di Lomazzo

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la “Variante puntuale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Lomazzo, modifica di opere pubbliche e di interesse generale – ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.– Convocazione Conferenza di valutazione .

VISTA la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 22/09/2020, avente all’oggetto: “Avvio del procedimento relativo alla variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (art. 13 della L.R.11 marzo 2005 n. 12), modifica di opere pubbliche e di interesse generale ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio”

Vista la Determina n° 33 del 6/6/2022 avente ad oggetto “ Avvio del procedimento relativo alla variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (art. 13 della L.R.11 marzo 2005 n. 12), modifica di opere pubbliche e di interesse generale ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio. Integrazione dell'elenco da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione”

PRESO ATTO CHE con delibera n. 100 del 22.09.2020 la Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento per la redazione della Variante al Piano di Governo del Territorio e relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità VAS finalizzata alla modifica di opere pubbliche e di interesse generale e all’ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della LR 12/2005 e smi e con comunicazione del 04/03/2022 a prot. 6167 ha effettuato la messa a disposizione della documentazione necessaria al fine dell’espressione del parere da inviare all’Autorità competente per la V.A.S. e all’Autorità procedente per la V.A.S.;

DATO ATTO CHE a seguito della conferenza di verifica di non assoggettabilità alla VAS del 08/04/2022 e in considerazione dei pareri emersi si è ritenuto, con provvedimento a prot. 11948/6/8 del 06/05/2022 di assoggettare la Variante puntuale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Lomazzo, modifica di opere pubbliche e di interesse generale – ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS;

Ai sensi della D.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 “Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4 della LR 12/05” e s.m.i., della D.C.R. VIII/351 e del relativo modello procedurale e metodologico della Valutazione Ambientale Strategica,

COMUNICA

che con riferimento al procedimento di VAS i seguenti documenti:

- Documenti di VAS redatti dalla Soc. NQA Nuova Qualità Ambientale Srl
 - Rapporto Ambientale
 - Sintesi non tecnica
 - Allegato 1 al Rapporto Ambientale

- Documenti Di Variante Parziale Al Piano Di Governo Del Territorio Vigente redatti dall'Arch. Laura Ferrari
 - 01VAR_relazione.pdf
 - 02VAR – Norme Estratto
 - 03VAR C1-1 AZZONAMENTO 2000
 - 03VAR C1-2 AZZONAMENTO 2000
 - 03VAR C1-3 AZZONAMENTO 2000

- Documenti di approfondimento per il territorio del Comune di Lomazzo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como redatti dal Dott. Forestale Michele Cereda
 - Relazione
 - Tavola 1 – Variazione Superficie Forestale
 - Tavola 2 – Variazione in riduzione
 - Tavola 3 - Tipi Forestali
 - Tavola 4 – Assetti
 - Tavola 5 – Catasto
 - Tavola 6 - trasformazione ammesse nel PIF vigente
 - Tavola 7 - bosco nel PGT vigente
 - Tavola 8 – trasformazioni pif vigente corretto.pdf
 - Tavola 9 – il bosco nel PGT modificato
 - Tavola 10 – trasformazioni PIF adeguato a variante
 - affinamento elaborati PIF relativamente al territorio del Comune di Lomazzo

sono depositati presso l'UTC Comunale e sono in libera visione negli orari di apertura al pubblico, dal giorno **06/06/2022**.

Gli elaborati costituenti tali proposte sono altresì pubblicati sul sito regionale SIVAS all'indirizzo:

<https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=123081>

e sul sito internet del Comune all'indirizzo:

https://drive.google.com/drive/folders/1I8NwzLrFgIV1BBy5mH0OKx_C1_5LKsGF?usp=sharing

che, in conformità a quanto previsto dal punto 6.5 del vigente Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (Allegato 1 a) della D.g.r. 761 del 10/11/2010

CHIEDE

ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti Territorialmente Interessati in indirizzo, di trasmettere alla scrivente Autorità Procedente per la VAS, relativo parere **entro 45 gg.** dalla pubblicazione del suddetto avviso avvenuta in data **06/06/2022** e quindi entro il giorno **20/07/2022**, presso l'ufficio protocollo del Comune di Lomazzo, Piazza IV Novembre, 4 – Lomazzo (CO) oppure a mezzo raccomandata AR o via PEC all'indirizzo: comune.lomazzo@pec.provincia.como.it

Inoltre, in ottemperanza alla normativa vigente sopra richiamata, d'intesa con l'Autorità competente

INVITA

I Soggetti e gli Enti in indirizzo a partecipare alla conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che si terrà il giorno:

21/07/2022 alle ore 15.00

presso la sala consigliere del Comune di Lomazzo in Piazza IV Novembre 4, nella quale saranno raccolti e discussi i pareri e contributi pervenuti.

L'AUTORITA' PROCEDENTE PER LA VAS
(Arch. Elena Sala)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI TREMEZZINA - VAS DEL PGT – CONVOCAZIONE CONFERENZA VALUTAZIONE

Dal giorno 01/06/2022 è a disposizione la documentazione per la prima conferenza di VAS con piano urbano dei servizi del sottosuolo, nuovo regolamento edilizi, piano di zonizzazione acustica, DOCUMENTO DI ANALISI DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA, DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA (R.I.M.), COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA.

I relativi documenti sono consultabili in libera visione fino al 08/07/2022

* tramite portale web regionale SIVAS, all'indirizzo <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>

* tramite portale web comunale del Comune di Tremezzina www.comune.tremezzina.co.it

* presso l'Ufficio Gestione Territorio del Comune di Tremezzina (via S. Stefano, n. 7 loc. Lenno 1° Piano)



COMUNE DI TREMEZZINA

Provincia di Como

sede legale località LENNO Via Santo Stefano 7
Tel. 0344/5583900 Fax. 0344/41066
www.comune.tremezzina.co.it info@comune.tremezzina.co.it
P.IVA/COD. FISC 03504700133

Prot. n. 9438
Tremezzina, 1 giugno 2022

Documento firmato digitalmente
inviato tramite e-mail/PEC

ordine.como@ingpec.eu

oappc.como@archiworldpec.it

protocollo.odaf.como-lecco-sondrio@conafpec.it

segreteria@pec.geolomb.it

collegiodicomo@pec.cnpi.it

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Como

Ordine Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Como

Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali delle Province di
Como, Lecco e Sondrio

Ordine dei Geologi della Lombardia

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali laureati

collegio.como@geopec.it	Collegio Provinciale dei Geometri di Como
collegio.bgcolc@pec.peritiagrari.it	Collegio Provinciale dei Periti Agrari di Bergamo, Como e Lecco
ancecomo@legalmail.it	Ance Como
cciaa@pec.comolecco.camcom.it	Camera di Commercio di Como
confartigianatocomo@legalmail.it	Confartigianato Imprese di Como
associazione-confesercenti.como@legalmail.it	Confesercenti provinciale sede di Como
confcommerciocomo@legalmail.it	Confcommercio Como
cna.como@cert.cna.it	CNA Como
confagricolturacomo@pec.it	ConfAgricoltura Como
como@pec.ciaagriservice.it	CIA Como
impresaverde.co@pec.coldiretti.it	Coldiretti Como
unindustriacom@pec.confindustriacom.it	Unione Industriali di Como Settore Ambiente
cgilcomo@pecgil.it	CGIL Camera del Lavoro Territoriale di Como
cisldeilaghi.co@pec.cisl.it	CISL – Unione Sindacale Territoriale Como e Varese
cstlario@uil.it	Camera Sindacale Territoriale UIL del Lario – Como e Lecco
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it	ENEL Distribuzione
com.como@cert.vigilifuoco.it	Comando Provinciale VVF Como
legambiente.como@gmail.com	Legambiente – sezione di Como
como@italianostra.org	Italia Nostra – sezione di Como
info@lacrunadellago.com	Associazione La Cruna del Lago
wwflombardia@pec.wwf.it	WWF OA Insubria – sede di Como
	Egr. Sig. Sindaco On. Avv. Mauro Guerra Comune di Tremezzina
	Giunta del Comune di Tremezzina
	E p.c.
	Egr. Geom. Francesco Erba Autorità competente per il procedimento di VAS
soster@pec.studiososter.it	RTP Officine Urbane c/o Studio SosTer Estensore della Variante

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI TREMEZZINA E ATTI PROPEDEUTICI – Avviso di messa a disposizione e convocazione prima conferenza di VAS

L'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità Competente per la VAS

- Vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 42 del 27.06.2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Visto il decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 recante "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 4 della Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 "Legge per il governo del territorio" e le successive modifiche ed integrazioni, nello specifico introdotte con L.R. 03/2011, L.R. 04/2012, L.R. 31/2014 e L.R. 15/2017;
- Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 351 del 13.03.2007, con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 12/2005;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 761 del 10.11.2010, attraverso la quale Regione Lombardia ha approvato il recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 128 del 29.06.2010, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 6420/2008 e 10971/2009, pubblicata sul 2° S.S. BURL n. 47 del 25.11.2010;

COMUNE DI VALMOREA - REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE - VAS - SECONDA CONFERENZA DEI SERVIZI

Si comunica l'avvenuto deposito e conseguente messa a disposizione, dal 27/05/2022 e fino al 11/07/2022, dei documenti relativi alla redazione del nuovo documento di piano e della variante al piano delle regole.

I documenti sono disponibili sull'applicativo "SIVAS" di Regione Lombardia alla voce "Procedimenti in corso", raggiungibile al seguente link: <https://sivas.servizirl.it/sivas/#/login/areaProcedimenti/ProcedimentiInCorso>.



COMUNE DI VALMOREA

Provincia di Como

UFFICIO TECNICO

Prot. informatico

li, 01/06/2022

OGGETTO:	REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE, LIMITATAMENTE AI “CAMPI DELLA MODIFICAZIONE”, CON LE EVENTUALI MODIFICHE – COERENTI E CONSEGUENTI – DI TUTTI GLI ATTI DEL PGT, AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E DELL’ADEGUAMENTO AL PROGETTO DI INTEGRAZIONE DEL PTR ALLA L.R. 31/14 DEL VIGENTE PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
	AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE VAS
	COMUNICAZIONE DATA SECONDA CONFERENZA DEI SERVIZI

Spett.le
ARPA Lombardia
Via Einaudi, 1
22100 COMO
dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
ATS INSUBRIA
protocollo@pec.ats-insubria.it

Spett.le
Regione Lombardia
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
per la Provincia di Como
Via Edmondo De Amicis, 11
20100 MILANO (MI)
mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Lombardia
Corso Magenta, 24
20123 MILANO
mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it

Direzione Regionale Territorio della Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1



COMUNE DI VALMOREA

Provincia di Como

UFFICIO TECNICO

Spett.le
Regione Lombardia
20124 MILANO
territorio@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
Infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
PROVINCIA DI COMO
Settore Territorio
Via Borgovico, 148
22100 COMO
territorio@pec.provincia.como.it
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Spett.le
PROVINCIA DI COMO
Settore Viabilità
strade@pec.provincia.como.it

Spett.le
PROVINCIA DI COMO
Settore Agricoltura
agricoltura@pec.provincia.como.it



COMUNE DI VALMOREA

Provincia di Como

UFFICIO TECNICO

Spett.le
PROVINCIA DI COMO
Autorità d'Ambito di Como
aato@pec.provincia.como.it

Spett.le
COMO ACQUA S.r.l.
Via Borgovico, 148
22100 COMO
info@pec.comoacqua.it

Spett.le
P.L.I.S. "VALLE DEL LANZA"
c/o COMUNE DI MALNATE
comune.malnate@legalmail.it
parcovallelanza@yahoo.it

Spett.le
P.L.I.S. "SORGENTI DEL LURA"
c/o COMUNE DI LURATE CACCIVIO
protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it

Spett.le
PARCO REGIONALE DELLA PINETA
DI APPIANO GENTILE E TRADATE
parco.pineta@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
FERROVIE NORD MILANO
Piazzale Cadorna, 14
20123 MILANO
ferrovienord@legalmail.it

Spett.le
NORD ENERGIA S.p.A.
Piazzale Cadorna, 14
20123 MILANO
nord_energia@legalmail.it



COMUNE DI VALMOREA

Provincia di Como

UFFICIO TECNICO

Spett.le
COMUNE di BIZZARONE
comune.bizzarone@pec.provincia.como.it

COMUNE DI RODERO
comune.rodero@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
COMUNE DI UGGIATE TREVANO
comune.uggiatetrevano@pec.provincia.como.it

Spett.le
COMUNE DI ALBIOLO
comune.albiolo@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
COMUNE DI SOLBIATE CON CAGNO
comune.solbiateconcagno@pec.provincia.como.it

Spett.le
Autorità di Bacino del Fiume Po
Strada Garibaldi, 75
43121 PARMA
protocollo@postacert.adbpo.it

Spett.le
Wwf Sezione di Como
Via Vittorio Emanuele, 98
22100 COMO
FAX. 031 273428

Spett.le
Legambiente
Via Salaria, 403
00199 ROMA
legambiente@pec.legambiente.it

Spett.le
Italia Nostra
Viale Liegi, 33
00198 ROMA
FAX 06 853 50 596



COMUNE DI VALMOREA

Provincia di Como

UFFICIO TECNICO

Spett.le
CGIL di Como
Via Italia Libera, 23
22100 COMO
segreteria@cgil.como.it

Spett.le
CISL dei Laghi
Sede di Como
Via Brambilla, 24
22100 COMO
cislfplaghi@pec.it

Spett.le
UIL Como
Via Torriani, 27
22100 COMO
como@pec.italuil.it

Spett.le
Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Como
Via Recchi, 2
22100 COMO
collegio.como@geopec.it

Spett.le
Collegio dei periti industriali e dei periti industriali
Laureati di Como
Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 COMO
ordinedicomo@pec.cnpi.it

Spett.le
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti
Conservatori della Provincia di Como
Viale Sinigaglia, 1
22100 COMO
oappc.como@archiworldpec.it



COMUNE DI VALMOREA

Provincia di Como

UFFICIO TECNICO

Spett.le
Ordine degli ingegneri della Provincia di Como
Via Alessandro Volta, 62
22100 COMO
ordine.como@ingpec.eu

Spett.le
Ordine dei geologi della Lombardia
Via Pirelli, 26
20124 MILANO
segreteria@pec.geolomb.it
segreteria@geolomb.it

Spett.le
CNA Como
Viale Innocenzo XI, 70
22100 COMO
segreteria@cnacomo.it

Spett.le
Confartigianato Imprese Como
Viale Roosevelt, 15
22100 COMO
confartigianatocomo@legalmail.it

Spett.le
Unindustria Como
Via Raimondi, 1
22100 COMO
unindustriacomo@pec.confindustriacomo.it

Spett.le
ANCE Como
Via Briantea, 6
22100 COMO
ancecomo@legalmail.it

Spett.le
Confcommercio Como
Via Ballarini, 12
22100 COMO
confcommerciocomo@legalmail.it



COMUNE DI VALMOREA

Provincia di Como

UFFICIO TECNICO

Spett.le
Coldiretti di Como
Via Plinio, 1
22070 GRANDATE (CO)
como@coldiretti.it

Spett.le
Confagricoltura Como e Lecco
Piazza Camerlata, 9
22100 COMO
como@confagricoltura.it
direzione.co@confagricoltura.it

p.c.

Spett.le UBI STUDIO
Via Paullo, 4
Milano
alessandroali@ubistudio.it

Egr. Geol. FRATI STEFANO
Via Monte Grappa, 43/A
22070 Villa Guardia (CO)
fratigeologi@gmail.com

L'AUTORITA' PROCEDENTE in accordo con L'AUTORITA' COMPETENTE

- Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed in particolare l'articolo 13;
- Vista la Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato";
- Vista la Legge Regionale n. 18 del 26 novembre 2019 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali";
- Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 671/2010;
- Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ;

COMUNICA

L'avvenuto **DEPOSITO E CONSEGUENTE MESSA A DISPOSIZIONE**, a far data dal **27/05/2022** e fino al **11/07/2022**, dei seguenti documenti:

1. Valmorea_ rapporto ambientale
2. Carta di sintesi delle varianti PdR e PdS
3. DP - Relazione generale
4. DP01 - Strategie di Piano
5. DP02 - Carta della Sensibilità paesaggistica
6. DP03 - Rete Ecologica Comunale
7. DP04 - Carta del consumo di suolo
8. DP05 - Sintesi dei vincoli
9. nta_DP
10. nta_PDR_Raffronto
11. nta_PDS_Raffronto
12. Schede ambiti di trasformazione
13. Tavola sinottica 1
14. Tavola sinottica 2
15. Tavola sinottica 3
16. Tavola sinottica 4
17. Tavola sinottica 5
18. RELAZIONE GEOLOGICA E NTA
19. Tavola 1 PSL
20. Tavola 4A Fattibilità geologica
21. Tavola 4B Fattibilità geologica
22. Tavola 6A Vincoli PAI PGRA
23. Tavola 6B Vincoli PAI PGRA

Tutti i documenti sopra citati sono disponibili sull'applicativo "SIVAS" di Regione Lombardia alla voce "Procedimenti in corso", raggiungibile al seguente link:

<https://sivas.servizirl.it/sivas/#/login/areaProcedimenti/ProcedimentiInCorso>

I pareri in merito alla procedura dovranno pervenire, entro sessanta giorni a partire dalla pubblicazione del presente avviso, secondo le seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, previo APPUNTAMENTO telefonico al n. 031/806155 nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
- via posta inviando una raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Valmorea, Via Roma n. 85 – 22070 Valmorea (CO);
- via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: comune.valmorea@pec.regione.lombardia.it o all'indirizzo di Posta Elettronica ordinaria: protocollo@comune.valmorea.co.it

COMUNICA

Inoltre che la seconda conferenza dei servizi per la VAS è convocata per il giorno **14 LUGLIO 2022 ALLE ORE 10:30** presso la **SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI VALMOREA – VIA ROMA 85 – 22070 VALMOREA (CO)**.

Distinti saluti

L'AUTORITA' PROCEDENTE
Arch. Fabrizio Donadini
[firma autografa sostituita a mezzo stampa]

Via Roma n. 85, Valmorea, C.A.P. 22070 - Tel. 031806155 - Fax 031806324
pec: comune.valmorea@pec.regione.lombardia.it e-mail : protocollo@comune.valmorea.co.it
C.F./P.IVA 00651150138



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

ANTINCENDIO E CONTROLLO DISPERSIONE DEL FUMO

Norma UNI 15269-20:2020

Sicurezza antincendio e resistenza dei materiali al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili

La possibilità di un incendio di creare danni a cose e persone dipende da come quest'ultimo possa reagire ai materiali e agli sbarramenti che incontra lungo il suo percorso distruttivo.

Tenere conto di questo importante aspetto nella progettazione antincendio degli edifici fa parte di tutta una serie di obblighi progettuali che a volte possono risultare difficili da tener sott'occhio nella loro complessità.

UNI fa la sua parte anche in questo ambito attraverso le commissioni tecniche "Comportamento all'incendio" e "Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo" che si sono occupate del recepimento in lingua italiana della EN 15269 parte 20:

- UNI EN 15269-20:2020 “Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi – Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, tende in tessuto manovrabili e finestre apribili”

La UNI EN 15269-20:2020 su prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili

Il documento deve essere letto congiuntamente alla norma UNI EN 15269 parte 1; esso tratta le porte, le serrande, le finestre apribili e le tende in tessuto, di ogni materiale e dei seguenti tipi:

- porte incernierate e su perni (per esempio, a vetri con telaio in metallo, legno) e finestre apribili ad anta singola o doppia;
- porte scorrevoli in acciaio a movimento orizzontale e verticale, ad anta singola o doppia con e senza luce di passaggio, incluse le porte telescopiche;
- serrande metalliche e tende in tessuto manovrabili (esclusi i sistemi a sovrapposizione). La UNI EN 15269-20:2020 fa parte di una serie di norme destinate ad essere utilizzate con lo scopo di produrre un rapporto di applicazione estesa basato sulla valutazione di una o più prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo. Queste norme possono anche essere utilizzate per identificare la migliore selezione dei campioni di prova necessari per trattare un ampio campo di varianti dei prodotti.

Tra i sistemi porte si include l'intera gamma di porte, serrande, finestre apribili e tende in tessuto manovrabili.

La norma stabilisce, inoltre, la metodologia per estendere l'applicazione dei risultati di prova ottenuti da prove effettuate in conformità alla EN 1634-3.

Con riserva del completamento della prova o delle prove appropriate, il campo di applicazione estesa può riguardare tutti o alcuni dei seguenti esempi:

- classificazioni relative al controllo della dispersione del fumo a temperatura ambiente e al controllo della dispersione del fumo a temperatura media;
- anta/ante;
- elementi fissi a parete/a soffitto;
- elementi vetrati, griglie e/o aperture;
- pannelli laterali, traverse o sopra porta;
- elementi degli accessori;
- finiture decorative;
- guarnizioni intumescenti, a tenuta di fumo, di aria o acustiche;
- costruzione(i) di supporto alternativa(e).

La UNI EN 15269 parte 20 NON tratta i seguenti prodotti da costruzione:

- porte di vetro senza telaio e finestre apribili;
- porte sezionali (incluse le porte a impacchettamento);
- porte pieghevoli verticali e orizzontali;
- porte scorrevoli in legno a movimento orizzontale e verticale;
- porte scorrevoli con telaio a movimento orizzontale e verticale (metallo o legno). La UNI EN 15269-20:2020 sostituisce la UNI EN 15269-20:2009.

REGOLA TECNICA VERTICALE ANTINCENDIO PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Decreto Ministero dell'Interno 19.05.2022 (G.U. N. 125 del 30.05.2022)

Publicato sulla Gazzetta la nuova Regola tecnica verticale di prevenzione antincendi per gli edifici di civile abitazione. In vigore dal prossimo 29 giugno

E' stato pubblicato sulla GU n. 125 del 30 maggio 2022 il decreto 19 maggio 2022 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”

Il decreto 19 maggio 2022

Il decreto 19 maggio 2022 modifica il decreto del Ministero dell'interno 3 agosto 2015 (Codice di

prevenzione incendi) con l'aggiunta, nella sezione V "Regole tecniche verticali", del capitolo "V.14 – Edifici di civile abitazione" contenuto nell'Allegato 1 dello stesso decreto 19 maggio 2022.

L'art. 2 del decreto specifica che la nuova RTV può essere applicata in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246.

Campo di applicazione ed articolazione della nuova RTV

La nuova regola tecnica verticale di prevenzione antincendi contenuta nel decreto è applicabile agli edifici destinati a civile abitazione di altezza maggiore di 24 m, nel dettaglio, ad edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ecc.

La RTV, contenuta nell'Allegato 1 del decreto 19 maggio 2022, è così articolata:

- Classificazioni
- Valutazione del rischio di incendio
- Strategia antincendio:
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio:
- Compiti e funzioni
- Misure preventive
- Pianificazione di emergenza
- Preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo
- Centro di gestione delle emergenze
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione ed allarme
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

La progettazione antincendio degli edifici fa parte di tutta una serie di obblighi progettuali che a volte possono risultare difficili da tener sott'occhio nella loro complessità, per questo un software integrato per la progettazione antincendio risulta di grande aiuto nel cercare le giuste soluzioni per una piena sicurezza degli edifici.



VARIE

VARIE

ACUSTICA

PRESTAZIONI ACUSTICHE, POTENZA SONORA E ISOLAMENTO ACUSTICO EDIFICI

Norme UNI EN ISO 6926:2021 e UNI EN ISO 10140-2:2021

Pubblicate le UNI EN ISO 6926:2021 e UNI EN ISO 10140-2:2021 su prestazioni acustiche, potenza sonora e isolamento acustico degli edifici. Da UNI i dettagli

Il suono con le sue caratteristiche fisiche e proprietà, soprattutto con la sua modalità di trasmissione, si pone al centro di studi sempre più numerosi, specializzati e sensibili al mondo dell'edilizia.

Tali sforzi sono tesi ad un'efficienza e ad una risposta sempre più ottimale degli elementi costruttivi a garanzia di un comfort sempre maggiore del costruito anche dal punto di vista sonoro.

In tal senso si inserisce il recepimento di due documenti di normazione curati dalla commissione dell'UNI "Acustica":

- UNI EN ISO 6926:2021 “Acustica – Requisiti per le prestazioni e la calibrazione delle sorgenti sonore di riferimento per la determinazione dei livelli di potenza sonora“;
- UNI EN ISO 10140-2:2021 “Acustica – Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio – Parte 2: Misurazione dell’isolamento acustico per via aerea“

La UNI EN ISO 6926:2021 sulle prestazioni e la calibrazione delle sorgenti sonore

La UNI EN ISO 6926 specifica i requisiti delle prestazioni acustiche per le sorgenti sonore di riferimento quali:

- stabilità temporale della potenza sonora in uscita;
- caratteristiche dello spettro;
- indice di direttività.

La stabilità temporale è definita in termini di scarto tipo della ripetibilità. Le caratteristiche dello spettro possono essere verificate o in una camera semi-anecoica o in una camera riverberante di prova a partire dalle misurazioni dei livelli di potenza sonora della banda di frequenza in conformità alla norma. I requisiti prestazionali riferiti all’indice di direttività possono essere verificati solo in camera semi-anecoica.

La UNI EN ISO 6926 specifica anche i procedimenti atti a fornire i dati del livello di taratura e dell’incertezza di misura di una sorgente sonora destinata ad essere utilizzata come sorgente sonora di riferimento, in termini del suo livello di potenza sonora alle condizioni meteorologiche di riferimento in bande di ottava e di un terzo d’ottava, e con ponderazione di frequenza A.

Il documento è intitolato come una norma di taratura, sebbene il metodo sia generalmente adottato in un laboratorio di prova.

La norma specifica inoltre i metodi di taratura delle sorgenti sonore di riferimento non solo in campo sonoro libero su un piano riflettente, ma anche in camere di prova riverberanti a diverse distanze dalle superfici di confine. Per la posizione della sorgente sonora di riferimento su un piano riflettente, i due diversi ambienti di prova di cui sopra sono considerati equivalenti per le bande di frequenza superiori o uguali a 200 Hz.

A frequenze di 160 Hz e inferiori, possono verificarsi alcune differenze sistematiche; per frequenze inferiori a 100 Hz, si indica un metodo alternativo di taratura che utilizza l’intensità sonora.

La sorgente sonora può essere posizionata direttamente sul pavimento o montata su un supporto, in modo da utilizzarla a una certa altezza dal pavimento. Secondo la norma le sorgenti montate su supporto sono tarate in camere di prova riverberanti. Le sorgenti montate a pavimento sono tarate in camere di prova semi-anecoiche o riverberanti.

Le sorgenti sonore di riferimento sono ampiamente utilizzate nei “metodi di confronto” per determinare le emissioni sonore delle sorgenti sonore stazionarie. Si utilizza una sorgente sonora di riferimento, di potenza sonora nota, al fine di stabilire la relazione numerica tra il livello di potenza sonora di una sorgente, in una data posizione e in un dato ambiente acustico, e il livello di pressione sonora ponderato nello spazio e nel tempo lungo una serie di posizioni del microfono. Una volta stabilita questa relazione, si può facilmente misurare il livello medio di pressione sonora prodotto da una “sorgente non nota” e determinarne il livello di potenza sonora.

La norma definisce proprio le caratteristiche fisiche e prestazionali principali delle sorgenti sonore di riferimento e ne specifica i procedimenti di taratura, specialmente per determinare il livello di potenza sonora di altre sorgenti sonore.

La UNI EN ISO 6926:2021 sostituisce la UNI EN ISO 6926:2016.

La UNI EN ISO 10140-2:2021 sull’isolamento acustico degli edifici

La UNI EN ISO 10140 parte 2, specifica il metodo di laboratorio per la misurazione dell’isolamento acustico per via aerea di elementi di edificio quali:

- pareti, solai,
- porte, finestre, imposte/persiane/elementi oscuranti,
- elementi di facciata, vetrate,
- piccoli elementi tecnici, come dispositivi per il convogliamento dell’aria, tracce d’impianti, e loro combinazioni, per esempio pareti e solai con contropareti, controsoffitti e pavimenti galleggianti.

I risultati di prova possono essere utilizzati per confrontare le caratteristiche di isolamento acustico di edifici e di elementi di edifici, classificare gli elementi secondo le loro capacità di isolamento acusti-

co, aiutare a progettare prodotti edilizi che richiedono determinate caratteristiche acustiche e stimare le prestazioni in opera in edifici completi. Le misurazioni sono effettuate in strutture di laboratorio in cui la trasmissione sonora tramite percorsi laterali è soppressa. I risultati delle misurazioni effettuate in conformità al documento non sono applicabili direttamente alla situazione in opera senza tener conto di altri fattori che influenzano l'isolamento acustico, come la trasmissione laterale, le condizioni limite e il fattore di smorzamento totale.

Tutte le parti della ISO 10140 sono state sviluppate per migliorare la disposizione per le misurazioni di laboratorio, garantire la coerenza e semplificare le modifiche future e aggiunte in merito alle condizioni di montaggio degli elementi sottoposti a prova nelle misurazioni in laboratorio e in opera. Hanno inoltre l'obiettivo di presentare un formato ben redatto e arrangiato per le misurazioni in laboratorio. La UNI EN ISO 10140-2:2021 sostituisce la UNI EN ISO 10140-2:2010.

Il tuo progetto architettonico ha la possibilità di essere ancor più dettagliato e specializzato attraverso l'analisi e la verifica dell'isolamento acustico degli edifici. A tale scopo esiste un pratico software specializzato per il calcolo degli indici previsti dalla legge.